66351

(8

DIFESA

DELL' AMMINISTRAZIONE

DELLA NAVIGAZIONE A VAPORE

NEL REGNO DELLE DUE SICILIE

CONTRO

L'AMMINISTRAZIONE DE' VAPORI SARDI

NEL GIUDIZIO DI DANNI

PER L'URTO DEL MONGIBELLO

COL POLLUCE SOMMERSO

INCOMPETENZA DECADIMENTO

Da' Torchi del Fibreno

NAPOLI 1842.

Digitized by Google

Digitized by Google

PREMESSA.

È tale la condizione del genere umano che sempre a fronte del massimo bene evvi il maggior male; a fronte di grande sicurezza evvi più grave pericolo; a fronte di prodigiose ricchezze, d' immensi guadagni evvi miseria e povertà la più desolante. Tutto è compenso in natura, il dolce immescolandosi coll' amaro per effetto della mano invisibile della Provvidenza, che vuole temperare l' orgoglio dell' uomo, massime nella trasformazione e quasi nuova creazione, che apporta a' prodotti ed alle cose della natura con gli slanci del genio.

Inventato il prodigio delle macchine a vapore, ed applicate alla navigazione, sono cessati i lamenti degli antichi vati, che maledicevano chi prima solcò il mare con affidare allo instabile e tempestoso elemento il fragile legno. Maledetta avidità, gridava Orazio, da fare affrontare tanti pericoli per amor dell' oro!

Il vapore à vinto gli ostacoli e le forze della natura, accelerando il tempo, abbreviando lo spazio, resistendo e frangendo la imperiosità delle onde, in modo che la sicurezza, la rapidità hanno prodotto una rivoluzione alla guerra, alla industria, al commercio, alle comunicazioni,

Digitized by Google

rendendo il mare soggetto allo impero dell' uomo, da essere solcato non più come infido elemento, ma come solido fosse e serviente al vapore, che l'arditezza dello ingegno seppe creare.

Per quanta sicurezza si ottiene nella navigazione a vapore, per quanto bene provenne a' popoli da tanta invenzione, che sarebbe parso sogno di fate, incantesimo di magìa agli antichi, altrettanto pericolo sovrasta pe' rovesci straordinarî, che dalla esplosione e dagli urti veementi succedono, da mettere in pericolo la totale esistenza degli uomini e de' trasporti.

Sebbene i flagelli marittimi de' legni a vela sono frequenti, rarissimi quelli delle navi a vapore, il sinistro d' incendio per esplosione di macchine, il sinistro di sprofondamento immediato per urto violento che proviene dalla rapidità del corso, rende pavide le menti pel solo riflesso di esser vana ogni risorsa in sì terribili frangenti, di cui veggonsi avverati casi lagrimevoli.

Il pericolo tanto più spaventa, perchè non è desso causato dalla forza naturale, cui gli uomini sono abituati per lo impero della necessità; ma perchè dipende da imperfezione dell'arte, che volle, spinta dal genio, soggiogare la volubilità del mare.

La catastrofe dell'*abbordaggio*, prodotto dalla indolenza riprovevole di Lazzuolo capitano del Polluce, andato a picco per l' urto col Mongibello al di là delle acque di Piombino la notte de' 17 giugno 1841, sbalordì gli animi del mondo commerciale, occupò la penna de' giornalisti, ed ora assorda il foro di Livorno, ove il capitano inaccorto, agognando di salvare la sua opinione compromessa, ha spinto

Digitized by Google

la società Sarda ad imputare le sue colpe al capitano del legno rimasto salvo in quello avvenimento luttuoso.

Così con ingratitudine egli ricambia il beneficio ricevuto mercè l' attitudine e strenuità di Ferdinando Cafiero, capitano del Mongibello, che i passaggieri tutti e lo equipaggio condusse a salvamento nello istante in cui erano per divenire preda delle fiamme e delle onde, per la esplosione facile della macchina e pel sommergimento avverato del Polluce.

L'evento di questo giudizio richiama la espettazione generale, essendo associati tanti interessi, le curiosità delle vicende marittime, la opinione del capitano, che liberò dal pericolo estremo il legno al suo comando affidato, e la vita di quelli che viaggiavano sul legno sommerso.

Non ostante che a valente ingegno del Foro livornese fu confidata la difesa delle sorti dell' Amministrazione napolitana, è santo per noi, spinti da patrio amore, segnare qualche pagina per concorrere con ferventi voti al trionfo della giustizia, che ha forte sostegno presso i savî Magistrati di quella ricca e commerciante città.

Il nostro tema però non riguarderà certo lo esame de' fatti menanti alla imputabilità dello investimento; perchè il capitano del Polluce col silenzio mostrato dichiarò già il suo torto, di aver cioè egli causato il danno: e sarebbe inutile impresa trattenere il lettore in cose riguardanti il merito della vertenza, che non forma, nè formerà mai oggetto di esame giuridico.

La semplice lettura del testimoniale persuaderà i curiosi di aver Lazzuolo per propria inescusabile colpa fatto perdere un ricco piroscafo e messo in pericolo la vita di tanti.

In quello è segnato con caratteri del vero:

Come fra le ombre della notte del 17 giugno, passato appena il canale di Piombino, mentre vegliava l' accorto Cafiero, al chiarore di una fiaccola si accorse che una nave, ed era il Polluce, non menava in regola il suo corso, perchè il capitano di essa riposava dolce sonno, tutto poggiando alla cieca fortuna, senza neppur lasciare le guardie a regolare i moti del legno, a prevenire i tristi accidenti:

Come fu vano al Cafiero dirigere con maestria la nave per iscansare uno scontro: chi per caso vegliava sul Polluce visto il pericolo dello investimento, pensò di cambiare direzione nel momento in cui andava ad urtarsi, perlocchè aumentò il pericolo:

Come il fatale colpo, che aprì le viscere di quel piroscafo, fece destare il capitano Lazzuolo, che sorto dalle molli piume, munito di abiti chiesti al Cafiero, fu da costui salvo, e con tutti i passaggieri ed equipaggio menato sul Mongibello in sicuro:

Come in tanto tumulto, in tanta confusione, in brevi istanti potè la bravura del Cafiero salvare tante vite in momento di perdersi, sia per esplosione della macchina, che le fiamme minacciose mostrava dal fianco squarciato, sia dallo sprofondamento del legno ne' vortici delle onde:

Come fece rotta per Livorno, ove giunto alle ore mattutine del venerdì 18 seguente, adempite le solennità, fatto il testimoniale innanzi al Console napoletano, si richiamò fino contro il Lazzuolo pe' danni derivati al Mongibello da quell' urto fatale, indi proseguì il suo viaggio per Napoli.

Interessa conoscere che Lazzuolo, non ostante la sfida, lasciò decorrere il venerdì 18, il sabato 19, la dome-

nica 20, senza fare alcun richiamo: tanto era conscio dello immenso torto, per avere egli ed i suoi a Morfeo dedicato le ore di quella notte memoranda, che le leggi nautiche esigono sagrificarsi alla veglia.

Finalmente nel giorno di lunedì 21 fra le ambasce pe'rimproveri de'committenti, che minacciavano aspra vendetta, affin di adescarli con vana lusinga, s'indusse ad intimare un atto di protesta, sul quale ha poi spinto un libello per danni interessi provenuti dallo investimento.

Così egli ha creduto d'illudere gli armatori del Polluce, come questi hanno creduto d'illudere il pubblico, nella futile speranza di sostenere la lite, spargendo ambigue voci per destare sinistre prevenzioni.

È vero che la fama con i suoi mille occhi e mille penne è divulgatrice del vero e del falso, e molti le cose in qualunque modo udite hanno per vere, al dir di Tacito, altri le vere invertendo in senso contrario; non per questo l'opinione del Cafiero può essere adombrata pe' tanti mendaci divulgati. Il tempo giudice supremo con imparzialità deciderà de'fatti e degli avvenimenti: in quanto a noi fermiamoci al proposto tema.

Poichè Lazzuolo, e più di lui la Società sarda, pretende che dovesse discutersi dinanzi un tribunale di territorio neutro un richiamo, anzi una vaga protesta fatta dopo i termini perentorî, quasi rivivendo un corpo morto, fisseremo il nostro esame in pria su la incompetenza del foro di Livorno; indi su la inammessibilità dell'azione, arrestar dovendo quei Magistrati alla decadenza ogni pronunziazione ove volessero giudicare dell'azione illegalmente intentata da un estero contro un napoletano per abbordaggio succeduto nel libero mare.

Digitized by Google

PARTE PRIMA

INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE DI LIVORNO.

§ I.

Regola generale.

Intorno alla competenza potrebbe alcuno interrogare: perchè mai, serbando immensa fiducia ne' Magistrati della Toscana, ove la virtù splende come il pregio del bel dire, tanta insistenza si appalesa per evadere la loro giurisdizione?

Per motivo di giurisdizione appunto, che ogni cittadino dee per amor nazionale avocare al proprio paese, come gioiello dello Stato, gli armatori ed il capitano del Mongibello sostengono la incompetenza di quei Magistrati, non già perchè diffidassero un momento della loro giustizia intemerata.

Invero chi dubiterà mai del principio generale ed invariabile che l' attore seguir deve il foro del reo? Può concepirsi mai l' assurdo che mentre taluno viene sfidato a lotta giudiziaria debbe andare ad affrontarsi presso lo stesso suo aggressore? Perciò le leggi di ogni tempo ritennero la massima di seguire lo attore il domicilio del convenuto.

Quando non evvi eccezione, sempre fondata al principio di utilità, che contempla il legislatore nelle sue disposizioni, sia deviando, sia uniformandosi al diritto naturale, bisogna seguire la regola.

Or in quale legge è scritto che possa un nazionale essere chiamato nel tribunale di uno Stato diverso da quello del suo domicilio per obbligazione nascente da fatto accaduto nel mare libero? Non rinvenendo alcuna particolare disposizione, bisogna stare alla norma generale, invariabile in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, ove è penetrato barlume di civiltà, *Actor sequitur forum rei*, passata in adagio comune.

Le Leggi di eccezione esigono che il testimoniale per assicurare i fatti delle vicende marittime, il richiamo per ottenere risarcimento di danni, si facciano l'uno al primo luogo di sbarco, l'altro in qualunque luogo in cui possa agire il capitano, sia porto, sia rada, o che sia residenza del console o di un tribunale, o non lo sia.

In parlando poi della citazione, che seguir debbe il richiamo, affin di ripetere il ristoro de' danni occasionati dall'abbordaggio, non ha espresso in qual tribunale, presso qual magistrato ed in qual paese debba farsi; perciò conviene star fermo alla regola di promuovere l'azione ove ha domicilio il reo.

Che anzi la disposizione racchiusa nell'art. 234 Leggi di commercio, uniformi a quelle della Toscana, prescrivendo che al primo approdo il capitano debba fare il testimoniale o presso il console, o presso il magistrato, o presso un funzionario qualunque, ed al primo luogo dove potrà agire debba notificare il richiamo giusta l'art. 427, esclude la idea di doversi procedere assolutamente innanzi al magistrato del luogo ove seguirono quelle formalità, appunto perchè può in quel sito non esistere tribunale, innanzi al quale sperimentare l'azione pe' danni.

Gli armatori della Fenice, legno a vapore sommerso per

l'urto colla Britannia, ottennero la dichiarazione di competenza del tribunale di Francia nella causa intentata contro gli armatori inglesi per effetto della disposizione del codice francese, che permette chiamare innanzi al tribunale nazionale un estero per obbligazioni contratte in paese straniero. Fu ritenuto che il codice parlando di obbligazioni, come queste derivano da atti spontanei, o da delitti e quasi delitti, per lo abbordaggio poteva la compagnia francese intentare azione per danni, citando il capitano e gli armatori inglesi innanzi al tribunale di Francia.

Checchenesia della giustizia di questa pronunziazione, per avere esteso le obbligazioni nascenti da contratti a quelle derivanti da un fatto racchiuso nella categoria de' delitti e quasi delitti, non è applicabile al nostro tema quella sentenza, per due riflessi.

In prima: perchè non si tratta che la Compagnia sarda avesse citato l'Amministrazione napoletana innanzi a' tribunali piemontesi, invece innanzi ad un tribunale di territorio neutro, ossia Livorno, non paese degli attori, non de' convenuti.

In secondo: perchè il codice sardo fra le altre modificazioni apportate al codice francese ha soppressa la facoltà a' nazionali di chiamare gli esteri dinanzi a' tribunali del regno per obbligazioni contratte nell' estero. Perlocchè non potrebbe mai verificarsi lo estremo di andar citata innanzi al tribunale sardo la Compagnia napolitana per lo avvenimento dell' abbordaggio.

Non mai però potrà impadronirsi del contendere un tribunale, straniero all' attore ed al reo per la nota regola, ferma ed invariabile, in mancanza di positiva ec-

cezione, di seguire la parte attrice il domicilio del convenuto.

§. II.

Esame di dritto pubblico e privato.

Ognuno immagina su quali punti gli avversari poggiano la competenza del tribunale adito.

Essi dicono: l'avvenimento si è verificato nel mare di Livorno: gli atti, il testimoniale, l'approdo del legno ebbero luogo in Livorno: l'Amministrazione napolitana ivi risiede. Per tali circostanze pretendono aver serbate le regole della competenza.

È agevole confutare siffatte proposizioni, non scogli insormontabili, ma ombre fugaci.

In prima. Il dritto pubblico internazionale ritiene libero il mare a tutti i popoli della terra: le restrizioni sono ne' casi di blocco, che niente hanno di comune col transito libero in tempo di pace.

Qui non è quistione di spiaggia o di fiume, in cui fosse l'avvenimento succeduto, appartenendo essi naturalmente allo Stato padrone di terra ferma. L'abbordaggio avvenne in alto mare, al di là di miglia 3 ½ dalla punta Calamita, giusta l'accurata verifica di esperti nauti, eseguita a 22 Giugno 1841 pochi giorni dopo lo investimento. E chi riterrà mai piena giurisdizione del Governo toscano in quel punto del mare?

Accreditati scrittori, fra i quali Azuni, ritengono la giurisdizione entro lo spazio del tiro di cannone: ma il tiro non può calcolarsi oltre due miglia, quindi neppure col dato

preteso di appartenere al territorio di uno Stato il circuito delle acque fino a tre miglia di distanza, il cannone non avendo tiro sì lungo, avremmo avverata la competenza del tribunale di Toscana per lo risarcimento dell' avaria sofferta oltre quella distanza.

Gli avversarî dicono che un perito di Porto Longone a richiesta della Società sarda con istrumento inglese verificò distare il luogo da essa medesima indicato miglia 2 $\frac{2}{3}$ da Capo Calvo. E quale fede meriterà un' attestato fatto a 13 novembre, 5 mesi dopo l' abbordaggio, senza scandaglio, senza verificarsi il sito dello investimento, suggerito questo dalla parte, che presentò lo strumento, senza neppure conoscersene la esattezza?

Il più maraviglioso si è che la distanza fu calcolata relativamente al tempo impiegato da una nave a vapore, quasichè non potesse variare il moto del vapore, e per conseguenza il tempo. E leggendosi che il naviglio impiegato era il Virgilio della società Sarda, oh come doverono aumentare gli elementi della forza motrice per accelerare il corso dopo essersi misurata la velocità, quale unico mezzo per fare scomparire le distanze!

Ma supposto fino lo investimento a miglia 2 $\frac{2}{3}$, ed il tiro di cannone oltrepassare quello spazio, è mai il caso di citare un estero presso un tribunale più vicino al luogo del disastro?

Invano si citano Pardessus, Wattel, Despreaux, i quali contemplano fatti avvenuti nel territorio di uno Stato: il che non si verifica. Alcuni giureconsulti trattano del caso in cui un nazionale chiami nel tribunale del suo paese gli stranieri per obbligazioni nascenti da fatti avvenuti all' estero: neppur questo è il caso nostro.

Digitized by Google

Altri parlano di fatti occorsi nel luogo di un medesimo Stato fra individui dimoranti in diversi punti dello stesso, da esser giudicati dal tribunale non del luogo del reo, ma del fatto controverso: in tal caso, quantunque siano differenti i magistrati, vanno retti gli uomini da una stessa legge e da una stessa volontà.

I pubblicisti ritengono la giurisdizione dello Stato anche neutro relativamente a' fatti di pubblica ragione, degni della pubblica vendetta, come i reati; poichè compromessivi dell' ordine e della tranquillità. Niuno di essi ha preteso mai che l'azione civile fra privati, derivante da un fatto successo in territorio straniero, quivi fosse giudicato.

Male a proposito è ricorso alcuno al dritto romano, che accordava la giurisdizione di decidere a' magistrati del luogo, ove successe il danno, causa dell' azione. Non vivendo noi sotto la influenza di quella legislazione, in niun modo va applicata a' nostri paesi, pel potente motivo che lo impero romano estendeva la sua giurisdizione su tutti i popoli del mondo conosciuto; quindi gli eventi del commercio potevano giudicarsi ovunque, perchè in ogni luogo non reggevano che magistrati e leggi fregiate del vessillo delle aquile romane.

Ma i varî Stati odierni, retti da differenti leggi, hanno bisogno di tutti altri principî regolatori; perciò col sistema di seguire l'attore il domicilio del reo, niuna giurisdizione è invasa o usurpata.

Secondo la idea degli avversarî, in qualunque punto del mare avvenga l' abbordaggio il tribunale del territorio vicino ha giurisdizione per giudicare de' danni. Se l' avve-

nimento succedesse nelle acque della Cina, alle coste di Africa, di Australia, bisognerebbe adire Canton, Tunisi, Sidney: se verso una costa inospitale e selvaggia, dovrebbero decidere i capi di qualche tribù errante.

In qual modo avrebbero potuto quei giudicanti applicare teorie del nostro codice ad essi ignote e senza intenderle? Come que' magistrati adirsi dalle parti interessate, ignare degli usi, delle leggi e dalla lingua? Avverrebbe la confusione delle lingue, come agli edificatori di Babilonia.

Perciò distingueremo testimoniale e richiamo da azione giuridica per danni: i primi dovendo eseguirsi nel più vicino luogo in cui si può agire, l'ultimo, cioè l'azione per danni, sperimentarsi presso il tribunale competente, ossia quello del domicilio del reo.

In secondo. Invano si dice che i testimoniali, le proteste, lo arrivo essendo avvenuti in Livorno, quivi debbe pronunziarsi del danno. Rispondiamo ripetendo le cose di sopra. Il testimoniale, il richiamo debbono farsi al primo luogo di approdo, e mancando quivi un tribunale, non dovrà istituirsi necessariamente in luogo diverso da quello l'azione di regresso per causa di abbordaggio?

Non è dunque di assoluta necessità che ove succede il primo approdo, ove si fa il testimoniale, ove ha luogo il richiamo, debba trattarsi la causa del risarcimento: sono cose differenti per lo modo e per gli effetti, servendo i primi a contestare un fatto, l'altra facendo conseguire gli esperimenti del dritto.

Nel caso della Fenice e della Britannia, in Inghilterra ebbero luogo il testimoniale ed i richiami, ma la lite pe'

danni fu contestata e decisa in Francia. Se il giudizio dovesse farsi ove avvennero il testimoniale ed il richiamo, la competenza sarebbe determinata a capriccio dell' attore; perchè dovendo costui al primo approdo eseguire il testimoniale, dirigerebbe la nave in quel luogo ove più gli piacesse contendere e far giudicare del danno.

Nemmeno conviene ricorrere alla idea dell' arrivo. Prescindendo di non esser quello un motivo di sì pregiudizievole sistema di competenza, il Mongibello non era diretto che per Napoli, formando stazione momentanea in Livorno, come momentanee sono le stazioni in Genova ed in Civitavecchia. Che anzi i legni a vapore ne' punti intermedî de' loro viaggi per Ponente sono fino insequestrabili, perchè si ritengono come sempre pronti alla vela in qualunque porto approdono per imbarco e disbarco di passaggieri, o per provvedere a' bisogni urgenti della navigazione.

In ogni modo secondo il principio additato dagli avversarî sarà seguito ne' giudizi non il foro del domicilio del convenuto, ma il foro del luogo in cui il fatto avvenne; togliendosi in tal modo fino il mezzo della difesa al convenuto, che non ha sempre le risorse per preparare una lontana resistenza al suo aggressore.

Quale regola delle leggi vigenti potrà almeno per illazione estendersi ed applicarsi alla pretensione escogitata per ritenere la competenza di un tribunale neutro? Tribunale che non si teme dalla Compagnia napolitana, ispirando anzi la massima fiducia: esso viene respinto per solo principio di giurisdizione, che ogni popolo ed ogni Stato debbono rispettare e far valere.

In terzo luogo. Invano si parla di residenza, che possa

avere l'Amministrazione napolitana nella piazza di Livorno.

La Legge ritiene per domicilio il luogo ove taluno ha la somma delle cose, ove ha patria e cittadinanza, ove ha volontariamente eletto domicilio.

Ma Cafiero non è toscano, non sono toscani gli armatori: hanno i loro interessi, *summam rerum*, in Napoli: niuna elezione di domicilio fecero essi in Livorno, nè il potevano, perchè non si tratta di azione per fatto nascente da contratto, ma emergente da delitto di pretesa imputabilità nell' abbordaggio. Adunque non sarà mai il tribunale di Livorno competente a giudicare della causa.

Ma l' Amministrazione napolitana ha casa soccorsale in Livorno, ripigliano i Sardi: quindi il domicilio ivi formalmente stabilito.

Si vorrebbe confondere il domicilio reale col domicilio elettivo per affari particolari. Basta sapere che l'Amministrazione napolitana per effetto degli statuti risiede in Napoli, che il capitano del Mongibello e i socî interessati sono di Napoli, per ritenere come unico domicilio la loro patria.

Il domicilio presso le case di Civitavecchia, di Livorno, di Genova, di Marsiglia, luoghi di transito e di stazione momentanea de' legni a vapore, che fanno il traffico di Ponente, non sarebbe che elettivo; ma per quanto concerne imbarco, disbarco, provenienze di passeggieri e di mercanzie, provviste di carboni, di vettovaglie, ristauri, riposo. Adunque non possono mai ritenersi per domicilî reali della Società napolitana tutte quelle piazze.

Che anzi neppur domicilio elettivo per quegli speciali affari ha la medesima nelle piazze stesse, essendo affidati i suoi negozî alle case raccomandatarie ne' luoghi da

Digitized by Google

essa lontani. E potrà mai venire in mente ad alcuno per gli affari rilevanti della Compagnia napolitana ritenere per domicilio della medesima gli Stati ove riseggono le case raccomandatarie, in modo che si potesse sperimentare azione per danni di abbordaggio in qualunque punto del mediterraneo, ove per approdo de' vapori è quella obbligata a tenere corrispondenti e commissionati?

Le case raccomandatarie in proprio nome trattano gli affari della Compagnia napolitana, benchè nel di costei interesse, ovunque approdano i legni. Da ciò deriva che fino le quistioni per imbarco, disbarco, provvisioni, noli, ristauri debbono dirigersi contro quelle case, perchè esse gerendo sono responsabili verso i terzi, da rivalersi poi dalla casa committente.

Sotto tale aspetto s' instituiranno mai presso un raccomandatario per affari speciali o momentanei nientemeno che le azioni per abbordaggio, per fallimento, per liquidazione, o per altro immenso interesse della Società napolitana? Ed avrebbe mai questa compromesso i suoi destini con un domicilio moltiforme?

Ancorchè la legge tacesse, parlerebbe la ragione, al dir di Portalis, che non permette assurdi in danno del principio sacro della difesa, connesso a quello circa la regola generale per la competenza.

Niuno adunque dubiterà che il domicilio della Compagnia sarda è in Genova, quello dell'Amministrazione napolitana è in Napoli, quivi potendo solamente la causa di abbordaggio essere agitata.

Digitized by Google

§. III.

Principî invariabili di dritto.

Ognuno comprende che l'azione per danni a causa di naufragio è meramente personale, perchè diretta contro l'autore del danno per motivo d'imprudenza o di colpa, comprese sotto la categoria de' delitti e quasi delitti, contratti e quasi contratti. Quindi il dritto che si sperimenta è quello che dicevano i Romani *jus ad rem*, non già *jus in re*, il primo riguardando la persona, il secondo la cosa. Perciò la massima di seguire l'attore il foro del reo è la sola applicabile, trattandosi di azione personale, ossia *ad rem*.

Gli autori citati dagli avversarî non distruggono il principio: comentano quelli il codice francese, che già dicemmo non potersi applicare al caso.

In fatti il codice francese per stipulazioni contratte nel regno permette di citare gli esteri innanzi al tribunale nazionale; ma quando i giudicati sono esecutivi sopra beni che lo straniero possiede in Francia.

Permette egualmente di citare gli esteri nel tribunale francese per obbligazioni contratte nell'estero: da ciò si appalesa maggiormente lo inconveniente di avere adito la Compagnia sarda il foro di Toscana, ivi citando un Napoletano pel fatto di abbordaggio.

In pria, se non debbe regolare la causa attuale il codice francese, a che citare Toullier, Delvincourt, Carré, che quello comentarono?

Digitized by Google

Ed ancorchè quel codice potesse applicarsi, trattiamo forse di stipulazione contratta in Toscana? Non mai. Possiede beni in quello stato la Società napolitana per potersi ivi eseguire il giudicato? Nemmeno, essendo eventuali gli utili per le provenienze de' legni, compensati sempre colle spese; la legge all' incontro guarda il possedimento reale e positivo de' beni.

Dippiù: i Sardi hanno citato il Napolitano in Sardegna giusta la disposizione di quel Codice? Neppure. E nol potevano, perchè in Sardegna venne soppressa tale disposizione, come fu sopra notato.

Anche la regola de' pubblicisti di doversi proseguire il giudizio ove fu istituita l'azione, non ostante che evada lo straniero dal Regno, non milita nella specie. Se il richiamo fissasse il principio dell' azione, non la determinò certamente l'atto di protesta. E la stessa protesta fu notificata quando già Cafiero era partito per Napoli; quindi non evvi alcuna ragione per contendere in Toscana.

Lo stesso Wattel vuole competente il tribunale del paese in cui le parti contrattarono: quando ivi però stipularono un contratto ognuno intende: quando si trattasse di azione pubblica, che interessa lo stato: e per azion privata, quando si trovano gli esteri a dimorare nel luogo del fatto, allorchè la lite s' introduce, non ostante che ivi non abbiano domicilio.

Ma qui il fatto dante causa all'azione avvenne in libero mare. E se fosse accaduto in mare soggetto al territorio toscano, concerne azion privata, perchè non era quello certamente il luogo di residenza delle parti, ma accidentale di mero transito momentaneo fra le acque.

Digitized by Google

Chiunque commette un' azione imputabile va soggetto alle conseguenze di una legge, ch' egli debbe conoscere, alla quale è sottomesso, e che sa dovergli essere sempre di norma. Con tale principio gli uomini sanno a quali conseguenze soggiacciono, quella legge trasgredendo.

Colla massima di seguir l' attore il domicilio del reo, conosce il capitano che se egli non esegue i precetti, se commette una trasgressione, se occasiona un danno, è giudicato dalla legge che lo regola. Ma volendo seguire il tribunale del luogo ove successe il fatto colpevole, deriva l' assurdo ch'egli ignora la legge che dovrà regolare la sua sorte, potendo l' avvenimento accadere ove imperano differenti leggi, secondo la diversità degli stati vicini che debbono giudicarlo.

E quale durezza non saper l'uomo le sue sorti per ignorare la legge in virtù della quale venir giudicato! Non potendo prevedere il luogo di un accidente giudicabile, non saprà nemmeno a quali effetti lo condurrà l' avvenimento. Quale inconseguenza, se il capitano alla incertezza degli eventi nello immenso e pericoloso oceano aggiungesse la incertezza delle leggi che debbono decidere de' casi tristi che lo sovrastano?

La legge avrà per lui non l'aspetto benigno di Oromase, invece si presenterà qual malefico Arimane, niente essendo più tristo di non potere regolare il presente per la incertezza del futuro.

Fra le altre inconseguenze di adirsi un tribunale neutro evvi quella di essere giudicati l' attore ed il reo da leggi che non riguardano nè l' uno nè l' altro. Evvi pure difficoltà di mezzi alla vicendevole difesa, potendo amendue

Digitized by Google

non avere relazioni comode e spedite in punti alla loro patria lontani.

E se mai la Toscana per gli affari di commercio non avesse adottato il codice di Napoleone, uniforme anche a quello di Napoli, quale inconveniente doversi trattare la causa dell'abbordaggio applicando leggi, che le parti non previdero, che non conoscevano, e che mentre non determinarono i dritti ed i doveri degli uomini come causa, dovrebbero poi agire su di essi e su' loro fatti per le conseguenze! E questo disordine si avvera mettendo in voga un principio strano di diritto pubblico in materia giurisdizionale.

Crediamo superfluo ricorrere ad autorità sul punto della incompetenza, perchè il principio generale di seguire l'attore il domicilio del reo in mancanza di eccezione non può far nascere dubbiezza nella mente di alcuno.

È per non citare molte autorità ricordiamo le parole del Cardinale de Luca, che dopo aver dato alla luce tanti volumi, racchiudenti dottrine poggiate a sentenze di magistrati e ad opinioni di dottori, a malincuore esclamò di aver perduto il tempo e consumato la vita nell'ardua e laboriosa impresa; mentre con i lumi della filosofia e con la conoscenza del testo delle leggi l'uomo può fare applicazione esatta delle teoriche senza errare. Infatti non è il dritto che lo sviluppamento della ragione e della verità, unica ed universale in tutti gli uomini.

Abbiamo riportato le doglianze del de Luca, perchè nemmeno ci faremo forti delle autorità nel discutere la inammessibilità dell'azione per decadenza, essendo chiara la legge e precisa in questa parte; lasciando ad altri il sistema di seguire le opinioni altrui, le quali servono spesso ad

ottenebrare, anzichè a fare rilucere la verità, che naturalmente emana dalla legge, abborrendo questa le sottigliezze e le arguzie forensi.

Ma, si esclama, piace a Cafiero, come ad ogni altro straniero, avere asilo, aiuto e conforto in Toscana, vuole poi con poca dilicatezza sfuggirne la giurisdizione.

Pretende forse Cafiero la privativa di essere giudicato in Napoli tanto colla veste di attore, quanto con quella di reo? Sarà giudicato in Napoli come convenuto, sarà giudicato in Toscana come attore, intentar volendo azione contro un Toscano.

Ma poi è egli perseguitato forse da un Toscano a causa dell'abbordaggio per meritare tanto rimprovero? Nò certamente: invece è egli sfidato dall'Amministrazione sarda. E quale onta ricevono i Toscani combattendosi la giurisdizione di un tribunale neutro per fatti che non riflettono i destini di un loro compatriota?

È singolare poi pretendere che da generoso cavaliere Lazzuolo si affidò ad un tribunale straniero. La generosità consisterebbe nel seguire il domicilio del reo, ove questi ha la opportunità della facile difesa.

Ma Lazzuolo, più che altri, conosce perchè sfuggir volle il foro del convenuto. Affrontare non potevano le sue deduzioni, poggiate a tanti mendaci, la presenza del Cafiero, venendo costui chiamato a contendere nel tribunale del suo paese. Era più ardua impresa sostenere tante stravaganti invenzioni nel luogo ove il convenuto potea meglio difendersi, anzichè in luogo straniero. Quindi sperò il Lazzuolo in tribunale, assolutamente estraneo al convenuto, essergli agevole azzardare un colpo della labile fortuna.

A migliorare la natura, l'essenza, l'indole della causa non è mai diretto lo scopo di dedurre la incompetenza; poichè i fatti, che diedero causa all'azione, non cangiano; la legge, che regola il corso delle umane vicende nel pelago della guerra giuridica, è sempre la stessa; la giustizia., termine e fine di ogni contendere, è unica guida e maestra del foro di Napoli, come del foro di Livorno.

La dedotta incompetenza poggia sul diritto della difesa, che può variare secondo la possibilità a sostenere ed a respingere gli attacchi. Per essa la legge favorisce la causa del reo, che viene sfidato all'improvviso, mentre l'attore già preparò le armi all'attacco. Sarebbe strano se il nemico che sfida a guerra obbligasse i provocati di andare a combattere nel suo terreno.

Notiamo che i Napolitani gareggiano con i Toscani in prestarsi aiuti, conforti, ospitalità, mezzi di vicendevole ricchezza nel reciproco commercio; debbono perciò sostenere anche la nobile gara delle giurisdizioni. Come spiacerebbe a' Toscani se invadesse Napoli la conoscenza delle loro pendenze giuridiche, spiacer debbe a' Napoletani di esser chiamati a piatire in un tribunale straniero.

Perciò la reclamata incompetenza sarà applaudita non che da'Napoletani, dagli stessi Toscani, perchè concerne una delle prerogative più importanti del dritto internazionale.

PARTE SECONDA

NULLITA' ED INAMMESSIBILITA' DELL'AZIONE PER MANCANZA DI RICHIAMO NEL TERMINE.

§. I.

Imperiosa disposizione per lo adempimento degli obblighi, per lo sperimento de' diritti.

Affidata al commercio marittimo la sorgente principale delle ricchezze, le leggi delle diverse regioni del mondo incivilito han dovuto sanzionare norme precise ed inviolabili, appartenendo al diritto delle genti un ramo, che unisce le comunicazioni di tanti popoli, da formarne quasi una sola famiglia.

E poichè la sicurezza della vita degli uomini, non che de' trasporti delle preziose merci, atte a produrre o immensi vantaggi o ruine incalcolabili, vengono affidate al comando di un capitano, il quale dirige, sovrasta, e dispone la nave, indispensabile cosa era che a lui si fossero dettate regole imperiose, prescritti importanti doveri, imposti obblighi assoluti, per rapportare tutti gli avvenimenti precorsi varcando le volubili onde, nello interesse della pubblica tranquillità; ed avendo dritto a richiamarsi per mali causati dall'altrui colpa, agire nel corso di un periodo determinato contro i terzi, che si vogliono far soggiacere alle perdite occasionate.

E poichè gli equipaggi, i passaggieri, i legni, i ca-

Digitized by Google

richi vengono pel capitano esposti ad eventi più o meno considerevoli, i quali, avuto riguardo alla loro cagione, ed alla loro natura, producono effetti diversi relativamente agl'interessati, il potente impulso della necessità dovea far dettare termini perentorî; perchè la frode non avesse velato colle latebre del tempo la cagion colposa delle avarie, de' naufragî, degl' investimenti; e perchè non rimanesse lungamente indecisa la sorte del capitano dell' altra nave, cui si vorrebbe addebitare la colpa, come pure la sorte degli armatori, de' caricanti e degl' interessati tutti, che hanno il destino colligato a quello del loro capitano.

Essendo i capitani depositarî necessarî della pubblica fortuna, ragion vuole che questa non vada esposta al capriccio ed all' arbitrio di essi. Quindi i precetti dal legislatore imposti sono sacrosanti, i doveri infrangibili, le obbligazioni speciali, immensa la risponsabilità.

Da ciò emerge quanto sia imperioso l'obbligo di formare senza indugio il rapporto, onde allontanare il mendacio che ha bisogno di raggiri, ed i raggiri di tempo. E poichè su' rapporti de' capitani si regolano i diritti ed i rischi di tutti gl' interessati, come dice Paty, se il tempo distruggesse quella quasi flagranza, la mala fede e la frode complicherebbero gli avvenimenti.

Emerge ancora di quanta grave importanza fia richiamarsi i capitani allo istante del naufragio nel più vicino luogo ove si approda, se mai credono essere stati essi danneggiati per altrui colpa, e ne pretendono lo indennizzamento.

Fin da epoca remotissima venne riconosciuta e rigoro-

samente osservata questa teoria di già trasfusa dalle leggi Rodie in tutti i codici della terra.

La legge Romana *de naufragiis* imponeva al capitano naufrago di affrettarsi a comparire innanzi al giudice del luogo — *adire festinet.*

L'antica Ordinanza di marina del 1681 determina precise norme su tal riguardo, sanzionando che il rapporto debba dal capitano naufrago esser fatto tra le 24 ore dall' arrivo.

Era tanto fissa a questo obietto la volontà del Legislatore, che nel dettare quella regola imponea obbligo di rimanere sempre aperte le cancellerie per ricevere le dichiarazioni de' capitani. Le Lettere Patenti del 1770 disponevano riceversi il rapporto senza indugio, anche ne' giorni festivi.

Sotto tali vedute la legge vigente in Francia, in Napoli, in Toscana, ha pure stabilito che un capitano, il quale abbia fatto naufragio, e che siasi salvato solo o con parte del suo equipaggio, va soggetto all' obbligo imperioso di presentarsi innanzi al giudice del luogo, o, in mancanza del giudice, avanti a qualsisia autorità civile per fare il suo rapporto nello intervallo di 24 ore dall' arrivo, farlo verificare da quei del suo equipaggio, che fossero salvi e che si trovassero con lui, ricevendone la corrispondente copia.

Il rapporto in caso di naufragio non va tra quegli atti ordinarî presentati al giudice competente: è desso un atto straordinario, non soggetto a formalità, solo circoscritto dal tempo: vien formato dal capitano naufrago, dovendo rivolgersi alla prima autorità del luogo, sia nazionale, sia straniera, attesa la urgenza, la imperiosità del disimpegno.

Premesso ciò, se il capitano, appena messo il piede a terra, fra le 24 ore non avesse obbligo di fare la sua dichiarazione innanzi all'autorità locale, o potesse adempiere questo dovere dopo alcuni giorni, lo scopo della legge non sarebbe raggiunto; ed impossibile riuscirebbe a scoprire se il naufragio fu colposo, o volontario, o fortuito: e tutte le tracce della frode, figlia delle macchinazioni del tempo, avrebbero agio a nascondersi nelle tenebre, mentre si tratta della vita umana, delle ricche merci, affidate alla discrezione di un solo nello immenso mare.

Poichè i danni per urto di bastimenti sogliono sempre accadere per caso fortuito, essendo difficil cosa che siano causati da colpa altrui nello spazioso mare, quando mai si fosse verificato il sinistro per imperizia e disaccortezza di altri, la legge vuole che nello stesso momento dell'approdo in luogo ove può agire il capitano produca i richiami per lo risarcimento: al contrario si presume e si ritiene ciò che naturalmente accade, ossia che la dura fatalità, o la propria disaccortezza abbia cagionato il sinistro.

Se il legislatore avesse in diverso modo stabilito, maggior latitudine concedendo, oltre al danno di tenere in sospeso i destini di tanti, cioè de' capitani, degli armatori de' caricanti, degli assicuratori, de' committenti, si sarebbe dato luogo ad insidie, a suggerimenti, per addebitare il capitano infedele ad altri la colpa propria o gli eventi fortuiti, nella iniqua speme di ristorarsi a danno di tradita gente del valore delle perdite occorse nella navigazione.

Niente può mai giustificare il decorrimento del termine imposto, meno lo impossibile; perchè lo impossibile non

partorisce obbligazione per legge universale, non esistendo esso, nè potendo mai esistere: *quod in natura non est, aut esse non potest.*

Perciò il sapiente legislatore, per niente omettere, à preveduto il caso d'impossibilità, proclamando che il termine per richiamarsi comincia e si verifica nel luogo e dal momento, in cui ha potuto il capitano agire.

§. II.

Trasgressione di Lazzuolo alle disposizioni imperanti.

Se nulla poteva impedire al capitano del sommerso Polluce di presentarsi all'autorità locale per fare il suo rapporto, niente del pari può giustificarlo per aver mancato di richiamarsi nel termine di 24 ore contro il capitano del Mongibello. La coscienza del capitano Lazzuolo, al quale era nota la imperiosa necessità di fare il rapporto ne' termini onde sottrarsi alla pena dalla legge comminata, era rimordente a richiamarsi contro l'altro capitano: conscio del suo torto, egli non ardiva rovesciare su di altri la propria colpa.

Un conciliabolo di uomini, spinti dallo interesse, poteva solo far cimentare una futile protesta dopo 70 ore dall'approdo, e dopo ch'era partito da Livorno il capitano Cafiero, perchè prima non poteva Lazzuolo resistere all'onta di una impudente menzogna. Egli s'indusse allo incauto passo dopo essersi ordita una rete d'insidiosi mendacî, per secondare la Compagnia sarda e gl' interessati nel carico, irati per quel silenzio che lo rendeva vieppiù imputabile

di tanta ruina: e fu spinto a protestare quando l' assenza del bravo Cafiero non più faceva comprimere l' ardito disegno.

La responsabilità del capitano Lazzuolo per non essersi richiamato nel termine non cessa secondo le prescrizioni legislative che mediante manifesta pruova degli ostacoli provegnenti da forza maggiore, mediante pruova nitida di fatti imperiosi ed irresistibili da fare ammettere la scusante di non aver potuto assolutamente agire.

Ma Lazzuolo avea tutto l'agio, la massima opportunità di richiamarsi, dando ad un usciere lo incarico di significare poche parole a Cafiero. Se ebbe quegli la comodità di formare il testimoniale, impreso nel momento dello sbarco, come non potè notificare il richiamo, operazione molto più agevole del testimoniale? Nol volle, perchè sentiva vivamente la mancanza del dritto essendo per colpa sua avvenuto l' abbordaggio.

Sono vane ora le querele per iscusare il volontario fallo verso gli armatori e verso gl' interessati suoi committenti, che per loro profitto spingono la causa di Lazzuolo, come unica, ma lontana speranza di rifarsi del danno della irreparabile perdita. Essi forzarono Lazzuolo a protestarsi nullamente e tardivamente, mentre questi nol voleva, nè il volle mai, sicchè quando nel testimoniale dichiarava protestarsi contro chi di dritto, niun richiamo ardì notificare al Cafiero nel termine e mentre dimorava costui in Livorno.

Il niun richiamo nasceva dalla ferma risoluzione di Lazzuolo a non richiamarsi, dipendendo dalla di lui volontà il richiamo nelle ore 24. Decorso quel termine ogni protesta non era che parto de' consigli, delle minacce, del ti-

more, che rendevano il suo animo ligio degli altrui voleri: perciò suo malgrado s'indusse a fare quella protesta, non perchè avesse avuto ragione a protestarsi, ma perchè la necessità di cedere alla voce del comando tanto gl'imponeva.

Questo suggerito mezzo di agire, che la legge intese bandire mediante un termine tanto breve, oggi soffoca la querula voce dello ingrato Lazzuolo ricalcitrante contro chi a lui salvò la vita.

Casa Regis al proposito sostiene esser colpevole degli eventi marittimi quel capitano, il quale, avendo fatto naufragio, non adempie la formalità dalla legge prescritta. *Ex qua omissione actus soliti, facilis et necessarii oritur suspicio et praesumptio, quod praetensum damnum navis non acciderit ex dicta causa.*

È quindi ampio argomento a pro del capitano e degli armatori del Mongibello la condotta del capitano del Polluce, il quale senza dubbio per motivi a lui noti, ossia per aver torto, non volle richiamarsi quando la legge lo invitava; e poscia contro la legge non fece che una semplice ed inutile protesta, effetto della macchinazione e della frode combinata per rovesciare i falli del capitano disaccorto a danno della Società, che ebbe un valente capitano al comando del legno, salvatore del suo equipaggio e dello equipaggio del legno sommerso.

Emerigon fa osservare che il capitano, mancando di richiamarsi nelle debite forme, mentre lo poteva, dà molto a sospettare della sua condotta, conchiudendo: « non dobbiamo esser sorpresi de' giudicî, i quali, avuto riguardo » alle circostanze di fatto, si sono appoggiati alla man-

» canza di richiamo in tempo utile: mancanza, che giusta
» il giudizio di Valin non può essere riparata ».

Tanto importa adunque in caso di naufragio che il rapporto del capitano sia fatto istantaneamente innanzi al funzionario del primo luogo, in quanto questo rapporto debbe nelle 24 ore essere verificato dalle persone dell'equipaggio e da' passaggieri salvati; e se vuole agire verso l'autore colpevole dell'avventura, che in qualunque modo fosse tenuto al risarcimento, debbe assolutamente richiamarsi con atto nelle stesse ore 24 intimato.

Mancando il testimoniale non evvi elemento per giustificare il reclamo in giudizio; quindi invano il capitano imputerebbe ad altri la colpa, che per la trasgressione si presume tutta in lui.

Eseguendo il testimoniale senza il richiamo, sarà la vicessitudine marittima contestata ne' rapporti del Governo e de' suoi committenti; ma niuna azione potrà mai far valere contro i terzi, che in mancanza di richiamo per l' acquiescenza acquistarono dritto alla inalterabile pace.

L' obbligo del testimoniale, come fondamento di ogni discarico e come mezzo per far valere ogni dritto, non è che una emanazione della legge romana 3. C. *de naufragiis*, la quale proclamava che un magistrato intelligente ed accorto saprà sì bene interrogare ed esaminare i testimoni; farà loro così bene spiegare tutti i particolari del sinistro, da conseguire il trionfo della verità: *veritatem e latebris suis exigere debet:* egli nulla lascerà a desiderare in questa specie d' inchiesta, la quale serve di titolo alle parti interessate.

E prima delle leggi romane, furono sollecite a stabilire

termini certi ed inviolabili per siffatte cose le leggi rodie, delle quali, al dir di Cicerone, *usque ad nostram memoriam disciplina navalis et gloria remansit.*

Se è evidente la ragione della pronta formazione del testimoniale al primo arrivo, non avendosi altro mezzo onde mettere il magistrato in circostanza di conoscere i veri fatti che accompagnarono l'avvenimento, e di assicurare se nel naufragio fuvvi colpa del capitano; maggiormente si ravvisa potente il bisogno del tempo preciso di ore 24 per lo richiamo, che rende per lo manifestato istantaneo risentimento possibili i fatti dedotti nel testimoniale, oltre alla circostanza di liberare dalla incertezza i destini di tanti. Nè si darà luogo ad azione giudiziaria per far valere le ragioni a causa delle imputabilità nel testimoniale contestate, se il richiamo, atto, che serve di fondamento all'azione stessa, è nullo ed inammessibile.

In una parola, la legge impone a'capitani naufraghi un dovere, che debbono forzosamente adempiere. Se quelli agir volessero a capriccio, sarebbero incoraggiati alla frode tanto verso gli armatori ed i caricanti su' loro legni, quanto verso i terzi, che si vorrebbero autori del danno. E mentre la legge soccorre alle sventure del naufragio con indicare le regole onde ogni interessato abbia salvi i suoi diritti, queste anderebbero soggette all'arbitrio del capitano ed al capriccio del giudice, che scrutina la di lui condotta.

I casi di naufragio avendo bisogno di rimedî potentissimi, le correlative disposizioni vanno rigorosamente ubbidite; meno che non si vogliano compromettere le fortune di tanti, con discapito della fede, la quale debbe essere immacolata

Digitized by Google

rispettivamente a chi ebbe affidata la vita e la fortuna degli uomini nello immenso mare. La influenza malefica produrrebbe un colpo fatale al movimento commerciale, gli uomini concitandosi dagli esempî e da' felici eventi.

Il capitano dunque che non vi si uniforma, giova ripeterlo, per questo solo fatto si rende colpevole: egli divien sospetto agli occhi del giudice, il quale lo dovrà condannare, ove esso non provi che circostanze di forza maggiore gli hanno impedito di soddisfare nel termine alle obbligazioni imposte.

Un solo fatto scioglie il capitano dalla risponsabilità che gli sovrasta, e consiste nello eseguire strettamente la disposizione legislativa, dalla quale non può allontanarsi giammai senza suo danno.

§. III.

Termini irremissibilmente statuiti.

Talune azioni per conseguenza delle vicessitudini marittime debbono intentarsi fra' termini designati: il che sorge chiaro dalla parola e dallo spirito della legge. Non debbe, già dicemmo, rimanere fra le ambagi il destino degli uomini e delle cose. La legge imponendo al capitano di richiamarsi fra le ore 24, come mandatario degl' interessi comuni, come depositario necessario della pubblica fortuna, non può trasgredire questo comando. Ed ove non lo adempia, al dir di Paty, è un uomo che la presunzione di frode circonda, e su la fede del quale niuno può fidare.

La legge nella specie non avrebbe avuto bisogno di

pronunciare la nullità, non potendo mai prestarsi fede ad un capitano, il quale si richiama in contravvenzione del precetto, sol perchè il legislatore non parla mai invano e le sue prescrizioni, ineseguite, sarebbero inutilmente scritte: purtuttavolta la fulmina con ispecialità affin di precludere il varco ad ogni sperimento di dritti per lo elasso del termine, onde non siano mai tormentati i terzi dalle molestie, che nascer potrebbero dal raggiro e dalla frode.

Nè Emerigon, citato dagli avversarî, sarebbe andato in diversa opinione pe' casi di perdita totale del legno, se non si fosse illuso, interpetrando una sentenza del tribunale di Marsiglia, nella quale, è vero, si legge essersi liberato dalla pena di decadenza un capitano naufrago, che non si richiamò nello imperioso termine, ma questa sentenza tenne per base circostanze di forza maggiore, che tolsero al capitano la colposa volontà; fatti in sostanza, che menarono alla impossibilità di agire nel termine.

Questa forza maggiore non si verifica affatto nel caso di Lazzuolo, il quale mercè le cure ed in grazia dell'attitudine di Cafiero, ritornava libero da ogni impaccio in Livorno. E se ebbe l'agio d'inventare tante frottole, di suggerire tanti mendacî, di far sentire tanti testimoni, avea certo la opportunità di segnare un atto semplicissimo di richiamo, che importava minor tempo di quello impiegato per la deposizione di un sol testimone.

È indubitato per ragione naturale e per regola di dritto marittimo che quando vien provato non aver potuto il Capitano richiamarsi nel termine per effetto della forza maggiore e per circostanze imperiose, indipendenti dalla sua volontà, non può soggiacere alla perdita del dritto, sem-

Digitized by Google

pre però che si fosse richiamato nelle ore 24, cominciando a decorrere dal momento in cui potea agire.

Nella specie il capitano nulla ha dimostrato d'impossibilità: anzi à dato pruove non equivoche di manifesta possibilità. Allorchè egli adì l'autorità con quanta gente gli riuscì a tutta possa raccorre affin di adempiere al testimoniale, credendo sdebitarsi in faccia al pubblico, perchè non servivasi de' mezzi dalla stessa legge conceduti per notificare il richiamo, onde acquistar dritto contro i voluti autori del danno?

La ragione è semplice. Nella speranza di salvarsi da'pericoli della pubblica vendetta Lazzuolo faceva il testimoniale: per non aver dritto alcuno a risarcimento verso i terzi, non intimava il richiamo.

A quale pericolo non menerebbe un tratto di rilasciatezza relativamente a' termini pel richiamo ne' casi di abbordaggio? Non si tratta solo di salvare il capitano verso i committenti, ma di addossare le responsabilità e le conseguenze de' danni a' terzi.

Per gli armatori, pe' caricanti sul Polluce già si verificò il danno con lo sprofondamento di quel legno inghiottito dalle onde. Volere con sutterfugî ingegnosi rendere partecipi dello infortunio i terzi, che videro salvo il loro legno per la vigilanza e bravura del loro capitano, comprovata dal silenzio del capitano naufrago, che non fece il richiamo, sente di sevizia, di eccesso.

La grazia, non concepibile in dritto, che agogna Lazzuolo, di sottrarsi alla decadenza, costituirebbe disgrazia per Cafiero e per la Società napoletana. Si fosse richiamato Lazzuolo quando credeva Cafiero autore del danno; poichè

nel santuario della giustizia si esercitano dritti, non s' impartiscono grazie, essendo questo vocabolo profano alle contestazioni civili e di puro interesse privato.

La circostanza della partenza di Cafiero dal porto di Livorno nel silenzio di Lazzuolo fa prova della innocenza di quello: ed invano oggi pretende l'opposto, avvincendolo il fatto proprio, che vieta fino doglianze ascetiche. La pretensione in contro senso del suo precedente operato rinviene tomba nel termine perentorio irremissibilmente decorso.

Il consolato ossia testimoniale, diciamo mille volte, non racchiude che la informazione, a cui il capitano dopo la compilazione nulla può aggiungere, desso facendo fede ne' rapporti governativi dello Stato e nelle relazioni con i suoi committenti. Ma acciò sia efficace verso il capitano e verso gli armatori dell'altro legno, per renderli responsabili dell'abbordaggio, bisogna che, oltre quell'attestato in forma legale, siasi intimato atto di richiamo nelle ore 24, senza di che non può agirsi per risarcimento.

Inoltre, quando il capitano può meglio conoscere il diritto che vanta, ossia l'altrui colpa menante alla indennità, se non al momento che è sorto il danno? Ogni giorno che passa può illudere la immaginazione, può corrompere il cuore, può partorire la mala fede figlia della colpa, può distruggere la verità. Nè è presumibile che il risentimento fervente ne' momenti immediati alla catastrofe per un danno causato dall'altrui colpa, rimanga sopito, e sia ridestato invece dopo lungo tempo, quando per indole dello spirito umano va naturalmente affievolito.

Ecco perchè la legge impone il richiamo fra breve tempo,

Digitized by Google

elasso il quale ogni dimanda come poggiata allo inverisimile si ha per nulla.

§. IV.

Vani attacchi per sottrarsi alla decadenza.

È troppo ardua, per non dire strana, la insistenza degli avversarî nella impresa di voler dimostrare che dalle disposizioni rigorose legislative a tal riguardo va esente il capitano nel caso di totale perdita del legno naufragato, caso ch'essi sostengono di non aver la legge contemplato.

La legge è chiara, chiarissima, scritta in modo da persuadere la mente di tutti, comprendendo ogni specie di danno, sia per perdita totale del legno, sia per danno parziale avvenuto al legno o al carico.

Essa prescrive *di non potersi ammettere l'azione d'indennità per danni cagionati dall'urto de' bastimenti nel luogo, in cui il capitano ha potuto agire, se egli non se ne sia richiamato: e questo richiamo esser nullo, se non è fatto e notificato fra 24 ore.*

Come mai può immaginarsi una logica e legale distinzione pe' casi di abbordaggio semplice e per quelli di perdita totale? Se la regola non parla in ispecie degli avvenimenti, che non apportarono la intera perdita del legno, come pretendere che taccia per quelli che intera la produssero?

Sarebbe temerario oltremodo ammettere con sofismi un principio che la legge non ha mai sognato di stabilire; un principio contrario alla stessa norma regolatrice de' diritti e delle obbligazioni da essa dettata.

Se fosse il caso di scetticismo, di dubbiezza, pure costituirebbe assurdo la esclusione pretesa: che si dirà esistendo regola generale, precisa, chiara, formale, che poggia su basi di diritto pubblico, insuscettiva di qualunque interpetrazione?

A combattere la pretesa esclusione, non solo si osserva che è contraria all' opinione universale, la quale ritiene che quando la legge non fa eccezioni la regola generale va applicata estensivamente; ma evvi dippiù che, trattandosi di abbordaggio, l' applicazione della legge non può essere ristrettiva per lo inconveniente di lasciar campo all' arbitrio, e qualunque capricciosa distinzione produrrebbe infiniti mali alla società, esponendola alle cavillazioni ed alla frode contro le proprietà degli uomini.

Quale pericolo per l'umanità, se mai la legge chiara dovesse interpetrarsi! Le regole di Labeone e di Capitone, le massime de' Cassiani e de' Proculeiani contemplano i casi di ambiguità, di oscurità: nella specie mancando il dato della oscurità, della dubbiezza, si tratterebbe di riformare, o come direbbe Alfieri, di decapitare, di strozzare la legge, distruggendone per via di eccezioni la essenza.

La legge proclamando che l'azione d'indennità per danni cagionati dall' urto di bastimenti non si può ammettere se il capitano non siasi richiamato, e tal richiamo si rende nullo se non va fatto e notificato fra le ore 24, come mai può darsi campo a distinguere danni da danni, con permettere al giudice di sformare la regola, creandone altra affatto nuova, mentre il legislatore non volle distinzione, tanto che non la dettò, non la scrisse?

Gli avversari sostengono con fermezza che la legge aven-

do parlato di danni, non debbe tra questi noverarsi quello della perdita intera. Con tale fantastica idea per l'appunto si verifica l'estremo di creare una nuova legge.

Noi siamo persuasi, come tutti gli uomini, che la totale perdita del legno è il più gran danno che possa immaginarsi. Voler sottrarre da quella disposizione di legge il caso dello intero naufragio è lo stesso che pretendere aver la legge parlato di eccezione e non di regola. Ma la regola allora ove starebbe?

In somma la perdita totale del legno per urto di bastimenti, onde essere esclusa dalla regola, bisognerebbe definirsi non danno, ma se costituisce il maggior danno, bisogna ritenere che fu principalmente inclusa nella regola. In ogni modo se la perdita intera della nave equivale a danno, va nel principio generale compresa: se poi volesse ritenersi per non danno, nulla avrebbero a pretendere gli avversarî, perchè la legge ammette azione per danni, ed essi niuno ne avrebbero sofferto.

Intanto, affinchè limpidamente si vegga essere gli argomenti de' contrarî insussistenti e ripugnanti colle parole e collo spirito della legge, noi segniamo una proposizione invincibile.

Il capitano, che ha fatto naufragio e che si è salvato solo o con parte del suo equipaggio, è obbligato per legge a fare il rapporto fra le 24 ore dopo l'arrivo. Questo caso certamente comprende ancora la perdita intera del legno.

Dal complesso di queste regole sorge ad evidenza che la legge prescrivendo al capitano il mezzo di discaricarsi fra le ore 24 col suo rapporto nel caso di naufragio totale,

gl' impone ugualmente l'obbligo di richiamarsi fra lo stesso termine contro colui che vuole responsabile della perdita, non ostante la sommersione del legno, che niuna influenza ha col termine perentorio. Essendo esso un mandatario tenuto per le più lievi colpe, ogni mancanza è a lui imputabile, e principalmente nell' avventura della perdita intera del legno pel massimo danno verificato.

Saggiamente perciò dice Locrè che « la mancanza di » richiamo secondo le forme prescritte dalla legge è una » confessione tacita di non aver reclamo a fare ».

Ma gli avversarî sostengono che l'urto de' bastimenti non avvenne in luogo nel quale il Capitano poteva agire, quindi la teorica del dritto non applicabile alla catastrofe avvenuta nelle acque al di là di Piombino, luogo in cui non si poteva agire.

Questo non è ragionare, invece far guerra alla ragione.

Non si avvererebbe mai l' adempimento prescritto dalla legge, poichè in alto mare non evvi mezzo, nè possibilità per notificare richiami, e bisogna intendere la legge nel senso che può andare eseguita; quindi per luogo, ove poteva agirsi, si intende il primo arrivo nel luogo che offre il mezzo per agire.

Locrè al proposito, perchè non si dubiti che fino lo impossibile volle il legislatore in questa imperiosa circostanza, fa osservare esser principio di equità che non si prescriva il termine, se non quando nel momento dell' abbordaggio il capitano si trovi in luogo in cui può agire, e trovandosi egli in alto mare, sarà obbligato di reclamare nelle 24 ore dopo l' arrivo.

L' abbordaggio non avvenendo nel porto, solo luo-

go ove può agirsi, il tempo decorre dall' arrivo al primo porto: nè alcuno immaginerà che gli eventi in alto mare dessero campo ad una latitudine infinita per richiamare. È nello spirito della legge che i termini siano abbreviati nello interesse del commercio e della navigazione, per dare, secondo Locrè, alle operazioni di tal natura speditezza e celerità massima, affinchè il negoziante sappia i fondi, de' quali può disporre per continuare i suoi intraprendimenti, ed affinchè per timore di tardive controversie il capitano e gli armatori non si arrestino da ulteriori viaggi e da nuove speculazioni.

E ritornando alla pretesa esclusione del termine nel caso di naufragio, Paty espone la teoria d' Emerigon contro la decadenza nel caso di perdita totale del legno, e la confuta. I nostri avversarî, paragonando questi due autori, elevano a cielo il secondo, come quello che in qualche modo favorisce, a lor credere, la tesi di Lazzuolo; e criticano come mancante di senso comune il Paty, per aver contrastato la opinione di Emerigon.

Ma se Emerigon ricavò quel principio da una sentenza, che egli stesso riporta, questa sentenza avendo ammesso proroga di termini, perchè il capitano per fatti particolari occasionati dal naufragio non potè agire, è falso il principio da lui adottato. Perciò Pardessus, renitente alle accanite dispute, non lo confuta in aperto, contentandosi di rifiutare la di lui opinione con espressiva reticenza.

Cosa però risponde Paty alla opinione di Emerigon? Modestamente dice che la Corte di Cassazione con arresto de' 5 messidoro anno 13 decise non esservi distinzione a fare

nel rincontro ; il termine di ore 24 essere di rigore ; il motivo d' inammessibilità aver luogo in amendue le ipotesi : e ciò perchè così volle , così scrisse il legislatore , nè vi sarebbe stata ragione per disporre diversamente , gli eventi tutti nascenti da uno stesso fatto non potendo andare soggetti a regole diverse.

I casi di avarie grosse o comuni , semplici o particolari, come pure il getto, sono contemplati nel codice, facendosene motto anche nel titolo in esame in rapporto alle mercanzie ; ma niente hanno di comune con i danni derivanti dall' urto de' bastimenti, contemplati con regola tutta particolare e speciale. Perciò ricorrere, come ha preteso alcuno, alle disposizioni riguardanti le avarie in generale, non già a quella speciale dell' abbordaggio, per lo quale fino i danni s' imputano , si addicono e si ripartiscono in modo particolare, è lo stesso che deviare e contrariare assolutamente la volontà del legislatore.

Per le cose anzidette il motivo di decadenza non si può restringere a casi particolarizzati ad arbitrio , quello procedendo da disposizione espressa della legge ; e quando questa comanda con regola assoluta , vuole essere ubbidita in tutti i casi che vi si riferiscono. La sottigliezza di creare eccezioni, d' invertire il senso della legge, tende a far verificare secondo Plinio *il pericolo che la repubblica con le leggi fondata non sembrasse andare dalle leggi stesse sovvertita.*

Digitized by Google

PARTE TERZA

APOFTEGMI PER L'ASSOLUTA E FORMALE DECADENZA.

Perchè sia precluso il varco ad ogni sottigliezza, riduciamo a principî apoftegmatici le teorie, che spianate persuaderanno pel fine di non ricevere.

1. La nullità e la inammessibilità proclamate risolvere l'assoluta decadenza.

2. La interpetrazione e la equità comportabili quando la legge non fulmina la perdita di un dritto.

3. La espressione *per danni cagionati* in termini generali vietare ogni eccezione e distinzione.

4. Dalla distinzione di danni per perdita intera, o parziale, derivare pe' primi un'azione senza termine, mancando pure il principio di utilità.

5. Necessità della intimazione del richiamo, nulla giovando il testimoniale per rimpiazzare quell'atto.

6. Le opinioni discrepanti de'comentatori sorgere dalla impossibilità di agire nel termine, inesistente nel caso.

7. L'obbligo del richiamo nel solo caso di abbordaggio avvenuto ove poteva agirsi costituire assurdo.

È agevole per noi dopo la esposizione delle teorie generali sviluppare le proposte tesi.

§. I.

La nullità ed inammessibilità proclamate determinare l'assoluta decadenza.

Basterebbe volgere uno sguardo alla sola epigrafe del

titolo delle leggi di commercio relativamente all' azione per urto di bastimenti, per decidere che non evvi risorsa per gli armatori del Polluce, avendo il capitano lasciato decorrere inutilmente il termine. Ivi si legge — *Motivi d' inammessibilità*, ossia cagioni che fanno perdere il dritto e menanti alla decadenza.

Or in qual materia, trattata nel corpo delle leggi, evvi un titolo con tale impronta e che indichi la perdita de' dritti prima di tessere i fatti ed i casi di applicazione?

Si troveranno disposizioni sparse negli articoli delle diverse sezioni e capitoli, proclamanti la decadenza; ma in niun luogo va pronunziata la perdita fino nella epigrafe del titolo.

Il legislatore in materia di avaria, di danni per abbordaggio ha ordinato procedimenti istantanei, ristretti in cancelli definiti, per non lasciare campo a' dubbî, alle discettazioni, che renderebbero incerti i destini de' capitani e degl'interessati, che apporterebbero perplessità ed incertezza all' universale con ristagno della navigazione, con paralisi del commercio.

Per conseguenza, se niun' altra indicazione particolare si leggesse per la decadenza nell' articolo particolare riguardante l' abbordaggio, basterebbe la sola epigrafe per togliere agli attori ogni pretesto ad invocare indulgenza, mentre lasciarono decorrere inutilmente i termini.

Era più che sufficiente aver la legge prescritto nella intestazione del titolo come motivo d' inammessibilità il non eseguire ogni precetto in ciascuno articolo indicato, per non abbisognare di altra dichiarazione onde produrre lo effetto immediato della decadenza.

Colla regola di Paolo di non guardarsi mai una sola particola della legge, ma la legge intera, già avremmo la irremissibile decadenza per forza di quelle sole parole, non facendosi il richiamo nel termine prescritto delle ore 24. Nè si permette doglianza contro il rigor della legge, bisognando sapere soltanto se il legislatore volle per inammessibile l'azione fuori termine: e tanto il volle che ne formò oggetto della epigrafe del titolo.

Nè si arrestò il legislatore alla frase precisa e sonora segnata nella epigrafe: prevenendo l'astuzia forense, che sarebbe andata in cerca di sofismi per eluderla, comincia l'articolo, che immantinente segue, ossia il 427 con le parole:

« *Non si possono ammettere* le azioni contro al Capitano
» ed agli assicuratori per danno accaduto alla mercanzia,
» se sia stata ricevuta senza protesta;

» le azioni contro al noleggiatore per avaria, se il
» capitano abbia consegnato le mercanzie e ricevuto il
» suo nolo, senza aver protestato;

» l'azione d'indennità per danni cagionati dall'urto
» di bastimenti in un luogo in cui il capitano ha potuto
» agire, se egli non se ne sia richiamato ».

Negò espressamente il potere al magistrato di ammettere simili azioni senza richiamo: e come si arbitrerebbe il giudice, quando il legislatore ha dichiarato il divieto all'ammissione? A senso de' contraddittori le parole *non si possono ammettere* equivalgono *a potersi ammettere*. La negativa e l'affermativa non avrebbero differente significato quando non dovessero provenirne differenti risultamenti e contrarî effetti. Povera dialettica in tale caso!

Ma il legislatore ha voluto andare più oltre, mentre erano sufficienti quelle parole per ritenere l'assoluta decadenza. Ha desso prescritto: *Queste proteste e questi richiami sono nulli se non vengono fatti e notificati fra ore ventiquattro, e se fra un mese della loro data non sono seguiti da una domanda in giudizio.*

Che dovea far dippiù un legislatore per stabilire in termini formali il decadimento? Ha cominciato per dire — *motivi d' inammessibilità*: poi ha soggiunto — *questi richiami non si possono ammettere*: infine ha dichiarato — *sono nulli se non fatti ed intimati fra ventiquattro ore.*

Adunque abbiamo nella legge dichiarazione di dichiarazione per la formale perdita del dritto. Lazzuolo intanto non richiamò mai, ed appena fece una protesta vaga dopo il terzo giorno dall'arrivo. E come si ammetteranno scusanti per eludere il precetto; mentre nullità importa inesistenza, e quando si dichiara nullo un atto equivale a non essere mai esistito al mondo?

Cosa vorrebbero dire gli avversarî? Che la legge è troppo dura in questo caso: diremo altrove che non evvi durezza; ma se pure ve ne fosse, *perquam dura lex est, sed ita scripta est*, teorema, che non debbono, nè possono ignorare gli avversarî.

Al legislatore è dato formare la legge, a' giudici appartiene di applicarla, a' privati di eseguirla: altrimenti non avendo più regola certa nella nostra vita, vivrebbero gli uomini nel commercio sociale come nave sbattuta fra le onde senza bussola e senza soccorso, guidati dal solo impeto dell' arbitrio, stato di violenza e di barbarie.

Digitized by Google

§. II.

La interpetrazione e la equità comportabili quando la legge non fulmina la perdita di un dritto.

Interpetrare importa, ognuno il sa, spiegare il senso di una frase dubbia, oscura: ma quando una legge è chiara, come darsi luogo ad interpetrazione?

La legge prescrive che il richiamo non fatto fra le ore 24 si ha per nullo: or quale ragione per dare spieghe produttive di sensi varî da menare a differenti risultamenti, dirette a contrariare lo spirito, a sconvolgere le parole della legge?

Se un testo così chiaramente scritto soggiacesse ad interpetrazione, che avverrebbe per le altre disposizioni, in cui non àvvi spiega tanto formale e solenne relativamente alle decadenze? Senza esservi ambiguità per via d'interpetrazione si creerebbe una nuova legislazione.

Nell' antico foro per abuso d'interpetrazione si adottavano opinioni contrarie allo spirito ed al testo delle leggi: ma eravi almeno la scusa poggiata alla esistenza di corpi differenti di leggi, di svariate consuetudini, formanti un ammasso mostruoso. Oggi però che tutto è disposto in corpo compatto di teorie semplici, chiare, armoniche, concise, limitate, riunite, fia vano ricorrere ad arguzie per distruggere le disposizioni legislative.

Ma la equità, s'incalza, debbe soccorrere alla umanità, perchè *summum jus summa injuria*, secondo Cicerone antico e popolare proverbio: dippiù, le cose odiose sono da restringersi, invece ampliarsi le benigne.

Ma tali principî stanno bene quando la legge tace, come dicemmo innanti; ma quando la legge è espressa, non possono moderarsi le penali, mali necessarî per evitare mali maggiori alla umanità.

Quando la legge non fulmina decadimenti e si tace, non si cambia, non si sforma ammettendo principî equi. Ma quando la legge parla e spiega in modi solenni e precisi la perdita de' dritti, ogni misura di equità la rovescerebbe, facendo nascere una legge differente da quella esistente.

Se il legislatore avesse semplicemente in modo precettivo prescritto il termine, sarebbe il caso d'interpetrare per misura di equità. Allora il magistrato rigoroso direbbe che invano il legislatore impone un termine, se fosse permesso impunemente di non curarlo; il magistrato indulgente invece riterrebbe che la penale come odiosa, perchè menante a pena, ossia a perdita di un diritto, bisognava che fosse stata espressa, non dovendo desumersi per illazione.

Quindi il *rigorista* avrebbe opinato per la decadenza, *l'indulgentista* per la non decadenza: e si troverebbe imbarazzato il solo *tuziorista*, che volendo battere la via media, come la migliore al dir di Socrate tra il rigore e la pietà, per non sapere a qual partito appigliarsi, e per voglia di raggiungere *le juste milieu* finirebbe col fare il peggio possibile.

In ogni modo, quando evvi silenzio del legislatore, sorge la giurisprudenza varia pel diverso modo di riportare i nostri giudizî alle cose esterne, affin di ottenere la verità morale o obiettiva de' dialettici.

Digitized by Google

Ma quando la legge ha spiegato, ha dichiarato, ha comandato termine perentorio di ore, fulminando la nullità per la trasgressione, sarebbe follia il solo pensare ad interpetrare, a creare massime di equità assolutamente distruttive della regola: ed il dritto non essendo equabile non sarebbe più dritto, *neque jam aliter esset jus* secondo Cicerone.

E se il termine per reclamare e la decadenza per lo elasso del termine furono stabiliti nel fine di utilità, come ugualmente ne' casi di opposizione, di appello, di ricorso in cassazione avverso le sentenze, di rinnovamento d' iscrizione ipotecarie, e simili, la pretesa indulgenza contro la legge distruggerebbe il principio salutare.

La equità in tal caso apporterebbe un vero flagello, perchè misure indulgenti succedendosi a forza di esempî creerebbero una giurisprudenza contraria alla teorica del dritto positivo. E chi non sa che i disordini di scambiare le leggi sono più ferali della peste, del tremuoto, degli uragani? Questi, come mali fisici, sono momentanei e passaggieri, non costituendo lo stato abituale della società: i mali morali invece propagano radici estese e profonde, che spesso hanno costato fiumi di sangue volerle sradicare.

§. III.

Vietare ogni eccezione o distinzione la frase di danni in termini generali.

Ma il naufragio totale esclama Lazzuolo non andar compreso nella categoria de' danni preveduti dallo articolo 435

del codice francese di commercio, conforme all' art. 427 delle nostre Leggi ed all'art. 435 di quelle della Toscana, che l'adottarono letteralmente, come tutte le altre disposizioni di quel codice.

Adunque il naufragio intero non bisognerebbe ritenerlo per danno, quando non si fosse compreso nel vocabolo *danni* adottato dal legislatore; ma dicemmo che la legge avendo in termini generici parlato di danni per urto di bastimenti, non può escludersi alcun caso, meno che non fosse danno, e come il naufragio costituisce il maggiore de' danni, venne incluso principalmente nella disposizione legislativa.

Ma alcuni autori hanno interpetrato in tal modo la legge; ripete la Società sarda. Ecco lo inconveniente d'interpetrare ciò che non è interpetrabile per mania di creare teorie.

Cosa doveano fare dippiù i compilatori del codice per isfuggire i sofismi che esprimersi in modo tanto ampio, usando la parola *danni* col plurale importante ogni specie di danno? E pure la *callida*, chiamata da Cicerone, *et malitiosa juris interpetratio* si studia di sofisticare per escludere da' danni il maggior danno.

Costituendo danno la perdita totale del legno, a niente influisce se naufragò la nave, o avvenne perdita parziale nell' urto. La legge non ha semplicemente detto ogni azione per causa di urto di bastimenti, invece à aggiunto per danni causati dall' urto, appunto per non dar luogo a dubbiezza su' diversi effetti dell' urto, andando compresa nella regola ogni azione, purchè riguardi danno.

Neppure è il caso di distinguere e di fare eccezione per la perdita totale sul pretesto che il capitano non può agire: in prima, perchè la legge, ripetiamo sempre, sen-

za eccezione ha congiunto la comminatoria tanto ferale allo esperimento del dritto: in secondo, perchè la perdita assoluta del legno niuna influenza produce su la possibilità di agire per lo richiamo: in terzo luogo, perchè la legge ha preveduto fino il caso d'impossibilità, dicendo farsi il richiamo fra le 24 ore nel luogo ove può agire il capitano: in ultimo, perche la legge pria di parlare del termine del richiamo ha parlato dell' obbligo anche del capitano naufrago a fare il testimoniale.

In somma la circostanza della impossibilità di agire preveduta riguardando i casi di qualunque perdita toglie ogni pretesto per eludere la prescrizione del termine, il quale comincia dal momento della possibilità a fare il richiamo.

Ma il codice non ha preveduto il danno della perdita totale del legno, replicano gli avversarî, quindi il caso di eccezione per equità. E noi replichiamo la legge nemmeno aver parlato de'danni parziali, quindi non mai dovrebbe agirsi nel termine. Se la legge ha parlato di danni in generale, non dovea specificare i danni, nel genere andando compresa la specie.

Si oppone il richiamo in termine tanto breve aver riguardo alla verifica del legno, la quale eseguita al momento assoda lo ingenere, che lo elasso del tempo distrugge, e nel caso di naufragio, come non più esiste la nave, soggetto della perizia, il richiamo è inutile.

Niente ha di comune la verifica materiale con l' atto di richiamo nel farsi il testimoniale. Se l'autorità vuole percontare lo stato del legno, ne ordinerà la perizia. Se la parte stima utile una perizia, la richiederà. Se è necessario, potendosi, l' ordineranno i giudici. Ma non mai

l' atto di richiamo, che serve a dare scienza all' avversario del danno preteso, debbe ritenersi come mezzo assoluto per periziare il legno: cosa estranea all' atto di richiamo, il quale va fatto ed intimato indispensabilmente esistendo o non esistendo la nave.

Ma poi gli avversari stessi pretendono che quando cessa l' ostacolo ad agire, debbe il capitano naufrago reclamare. Ed a che menerebbe la inesistenza del legno sommerso per non fare adempire all' atto nel termine prescritto?

Per non comprendere il danno della perdita totale, dovea il legislatore parlare per specie ed escluderne alcune; ma facendo noi la esclusione, cambieremmo la legge.

Ognuno conosce l' adagio forense dettato dalla sapienza romana che quando la legge non distingue non è permesso a noi far distinzioni. La ragione è semplice, perchè il non distinguere essendo cosa tutt' altra dal distinguere, con farsi distinzioni non comprese nella legge, sorgerebbe una nuova legge, per motivo che si toglie dalla regola per eccezione quello che il legislatore non ha voluto.

Ammettendo eccezioni, come a niuno sarebbe limitato e circoscritto il modo di pensare, avremmo tante diverse norme per quante opinioni sorgerebbero dalla mente umana: e non diremo più *quot capita tot sententiae*, sibbene *quot capita tot leges*. E con quali pericoli, con quanta ruina trattandosi degli eventi della navigazione e del commercio?

Solone all' incontro diceva che il miglior governo è quello in cui si osservano le leggi; Talete, quello in cui niuno è al di sopra delle leggi: e col principio immaginato di sovertire la legge l' organismo governativo sarebbe disordinato.

Digitized by Google

§. IV.

Dalla distinzione di danni per perdita intera o parziale derivare pe'primi un'azione senza termine, cessando pure il fine di utilità.

A lungo e con superfluità parlammo della illegalità a fare distinzioni ed eccezioni vietate quando la legge parla in modo chiaro, complessivo di ogni caso. Vediamo ora quale inconveniente proverrebbe per la singolarità di escludere dalla regola comminatoria lo avvenimento della perdita totale del legno, ossia la catastrofe del naufragio.

Sorgerebbe in pria la necessità di stabilire norme diverse per la eccezione con aggiungere la parte regolamentaria a' casi di perdita totale del legno. E come ognuno può ricorrere a qualsiasi temperamento, adottando qualunque de' principî del Codice di commercio stabiliti per diverse materie e per differenti circostanze, l' arbitrio ed il capriccio succederebbero alla regola stretta ed invariabile del dritto. Il magistrato formerebbe un' arbitrario sistema, ed oltre allo inconveniente di crearsi regolamenti precettivi, cui niuno sarebbe obbligato di uniformarsi, andremmo incontro alla confusione, alla incertezza, difetto appena comportabile in mancanza di teorica legislativa. E quale abuso non sarebbe nel caso nostro, ove la legge parla e dispone in modi chiari?

Il più singolare e straordinario difetto, che sorgerebbe dalla mania d' interpetrare e di distinguere nella speme di riuscire ad incolpare Cafiero de' falli di Lazzuolo, sa-

rebbe che l'azione per danni nel caso di naufragio e di perdita totale non avrebbe alcun termine definito. Potrebbe essa sperimentarsi per lo periodo di tempo arbitrario, illimitato; e ciò indispensabile quando la legge non avesse preveduto il caso di abbordaggio con perdita totale del legno, per la ragione che non vi sarebbe alcun termine da applicare, i termini emanando dalle leggi positive, non dal dritto di natura, che non poteva certamente imporre termini e modi di esercitare i dritti competenti contro l'autore del danno.

Si dirà da alcuno inutile il richiamo nel breve spazio, utile solamente la citazione in un tempo regolare. Come conciliare queste cose, in qual modo deffinirle?

Il Codice di commercio stabilisce due estremi per aversi dritto ad esercitare azione *de damno infecto*: richiamo notificato tra 24 ore, citazione tra un mese. Ognuno di questi estremi, che manca, mena a nullità, rende inamissibile l'azione, apporta fatale ed irreparabile decadimento.

Quando quel principio non dovesse valere nelle avventure di naufragi, non potendosene alcuno creare, non si avrebbe norma a seguire; perchè le diverse prescrizioni del codice in quanto a' termini riguardano tutt' altre materie, niuna concernendo l'azione per danno della perdita del legno.

Il fine d' immensa utilità, per cui il legislatore ha dettato termini tanto brevi, non sparirebbe interamente prolungando allo infinito il termine per sperimentare l' azione del danno cagionato dalla perdita della nave naufragata? Se fu detto che il termine abbreviato venne sanzionato per lo vantaggio del commercio e della navigazione, acciò sappiano il loro destino armatori, ca-

Digitized by Google

pitani, interessati, che si vogliono responsabili, per regolare le loro intraprese, per provvedere a' fondi necessarî, questo fine salutare non sparirebbe del tutto?

Se la legge inoltre riguarda il richiamo immantinenti fatto qual mezzo per scovrire la verità; se ritiene nello istantaneo risentimento la prova della possibilità della colpa altrui nell' avvenimento marittimo; se vuole un' atto sincero, che dopo le 24 ore non può certamente ottenersi, perchè il ritardo dà campo alla suggestione, al raggiro, come mai avrebbe immaginato di prorogare all' infinito il termine pel caso di naufragio?

E premesso il fine di utilità immensa al commercio, alla navigazione mediante l'abbreviazione del termine, cresce invece la ragione di eseguire nel termino perentorio il richiamo nel caso di perdita del legno, appunto perchè il danno è maggiore; perchè aumenta la ruina coll' incerto destino di più grave molestia; perchè più facili i raggiri e le menzogne quando è maggiore il detrimento.

E quale ruina per Cafiero e per gli armatori del Mongibello se avessero dovuto rimanere sempre esposti al pericolo di vedersi notificare un libello per danni, apportatore di conseguenze spaventevoli, forse quanto lo stesso naufragio del Polluce! La partenza del capitano Cafiero da Livorno, senza essersi fatto richiamo, importa pace quiete a lui, incapacità a Lazzuolo di più agire per danni, impossibilità di potere essere vieppiù turbati gli armatori del Mongibello.

§. V.

Necessità della intimazione del richiamo, nulla giovando il testimoniale a rimpiazzare quell' atto.

In pria potrebbe dirsi che la necessità della notificazione del richiamo emerge dal fatto di Lazzuolo, che dopo tre giorni intimò la protesta con spiega di riportarsi alle riserve fatte nel testimoniale fra le 24 ore.

Se fosse stato inutile dare scienza a Cafiero del dritto che esercitar voleva, perchè intimarlo? Se avesse creduto Lazzuolo non essere offeso per lo elasso del termine, perchè mai dichiarare che avea fatto nel termine la protesta mercè il testimoniale?

Niente più avvince quanto la propria confessione: ed invano i difensori ne vorrebbero più di Lazzuolo, il quale con quella protesta ritenne di abbisognare il richiamo nel termine dal codice di commercio stabilito. Vorrebbe ora ravvedersi e pentirsi, ma quel che ha detto non può far non detto.

Notammo niente aver di comune il testimoniale col richiamo, il primo riguardando il disimpegno di un obbligo verso la società intera, il secondo concernendo lo esercizio di un dritto, che si vuole far valere per attribuire a' terzi i tristi eventi marittimi. Ma questo diritto non si può far valere che facendo noto e dichiarando all' altro capitano la volontà di astringerlo pe' danni. Invano adunque in mancanza di notificazione si riporta Lazzuolo al testimoniale come atto equivalente al richiamo.

Ma poi il codice se impone due procedure diverse, cioè

testimoniale e richiamo; se stabilisce gli obblighi per lo testimoniale, niente avendo di comune coll'atto di richiamo; e se per richiamare esige tutt'altro sperimento, ossia un atto fatto e notificato fra le ore 24, in qual modo si penserà solo valere il testimoniale per richiamo, mentre manca la domanda notificata alla parte nel termine?

Il richiamo inoltre è un' atto facoltativo da farsi nel caso che vi sia azione per danni: è imperativo in quanto alle formalità per farlo valere. Può uno non produrre richiamo dopo il testimoniale, perchè non è il caso della colpa altrui; ma il testimoniale debbe sempre farsi per discolpare se stesso verso lo stato sociale.

Si oppone che il capitano nel consolato indicò voler essere risarcito de' danni. Non bastava dirlo nel testimoniale, dovea dirlo con atto notificato a Cafiero. Ciò non fece, quindi è vano ogni sutterfugio. Avendo la legge fulminato la nullità per mancanza d' intimazione del richiamo, come si sfuggirà questa nullità? Del testimoniale si lascia copia al solo capitano che il fece, non si rilascia certo al capitano, che si vuole molestare per risarcimento: ed ancorchè se ne rilasciasse copia, basterebbe mai a rimpiazzare quell' atto, che la legge prescrive notificarsi fra le ore 24?

Invano si pretende che *signifier*, ossia notificare, importando confezione di un atto col mezzo dell'autorità, il testimoniale come atto innanzi al giudice sia sufficiente per richiamarsi. Ogni atto per essere legale si fa dinanzi l'autorità: alcuni però debbono farsi mediante la notificazione all'altra parte col mezzo dell' uffiziale pubblico nel modo sanzionato: in sostanza con quella stessa formalità

usata da Lazzuolo quando notificò per mezzo dell'usciere la protesta, nulla per altro e tardiva.

Ma poi, a che disputare su la intimazione nel termine, se manca assolutamente il richiamo anche fuori termine, non leggendosi nell' atto notificato dopo tre giorni dall'approdo che una semplice protesta, mentre la legge vuole il richiamo, ossia domanda?

Le proteste a' termini dell' art. 427 LL. di Eccez., consone alle teorie del codice di commercio francese e toscano, riguardano i casi della consegna di mercanzie danneggiate fatta dal capitano ed il nolo pagato al medesimo ne' casi di avaria sofferta. Allora come la merce si consegna, il prezzo del nolo si riscuote, evvi un fatto traslativo di generi o di danaro, perciò non abbisogna che semplice protesta o riserva. Ne' casi di pretendere ristoro per danni a motivo di abbordaggio, come niente si dà o si toglie, ma si domanda, non è il caso della protesta, sibbene del richiamo.

In somma l' acquiescenza importando accettazione e ricognizione di ciò che si è praticato, la consegna delle merci ed il pagamento del nolo seguendo senza protesta, si presume la rinunzia ad ogni azione per danno.

Trattandosi di urto di legni, non esistendo alcun fatto donde risultar potesse l' acquiescenza, ossia la rinunzia al dritto pel risarcimento de' danni, la legge esige il richiamo, ossia la domanda, senza della quale pel decorrimento del termine delle ore 24 si presume l' acquiescenza, la rinunzia, l' abbandono dell' azione.

La diversità e la distinzione è tale pe' diversi significati delle parole corrispondenti a' diversi fatti, che la legge li ha bene indicati, volendo richiamo per danni di ab-

Digitized by Google

bordaggio, protesta ne' casi di consegna di mercanzie e di pagamento del nolo. E nel parlare della nullità ha preveduto ed indicato le proteste ed il richiamo specificatamente, come atti assolutamente distinte.

Or Lazzuolo se non ha reclamato affatto, a quale elemento poggerà la sua azione? Egli dice essersi riportato al testimoniale ove si esprimeva di volere i danni; ma se il testimoniale è tutt' altro che il richiamo, la legge volendo la intimazione di un atto, col quale si dichiari la volontà espressa di ottenere il ristoro de'danni, a che ricorrere sempre al testimoniale?

Se un' atto di richiamo fuori termine vien riputato dalla legge come nullo e come non fatto, che si dirà della mancanza di ogni specie di richiamo anche fuori termine?

Per altro a solo fine di rendere più trionfante la nostra ragione parlammo di non valere una protesta non equivalente a richiamo; giacchè il fatto del decorrimento del termine delle 24 ore è uno scoglio, che nel mare tempestoso del foro fa naufragare Lazzuolo, pari all' abbordaggio, che rovesciò il Polluce: ogni sottigliezza escogitata per riparare ad una mancanza, menante alla decadenza assoluta del dritto, rendesi infruttuoso e sterile.

§. VI.

Le opinioni discrepanti de' comentatori sorgere dalla impossibilità di agire nel termine, inapplicabili al caso.

Fia vano dicemmo citare autorità quando la legge è

chiara. Perchè piacque a' famosi giureconsulti creare belle teorie, varranno quelle più della legge stessa?

Volle Cartesio immaginare lo sfregamento delle particelle cubiche della materia, perciò la Terra surse realmente da' suoi vortici? Faranno pompa d'ingegno nelle colluttazioni e nelle dispute legali gli autori, ma non sovvertiranno mai le regole ineluttabili del diritto.

Noi non avremmo citato alcuna autorità, perchè la legge, arte del bene e dell'equo secondo gli stoici, parla nel cuore umano in modo semplice e chiaro come fu scritta; ma poichè gli avversarî sono ricorsi ad autorità di autorità, nasce il bisogno di parlarne.

Essi per ricorrere ad autorità sono incorsi nello inconveniente, che sempre accade quando in luogo di attenersi al testo delle leggi s'invocano le opinioni altrui: sono discrepanti quelle autorità; quindi sorta la necessità di sforzarsi a far valere quelle che nuocciono, a respingere quelle che giovano alla causa dell'amministrazione napolitana.

Noi potremmo dire che gli esempî citati dagli autori, le loro congetture ed investigazioni a nulla valgono, dovendo esser noi giudicati dalla legge, non già dagli esempî e dalle opinioni; gli esempî cambiando, le opinioni variando, la legge in vece è sempre unica ferma ed immutabile.

In confrontare poi autorità abbiamo detto valere più la dottrina della Cassazione, che ritenne andare compresa ogni specie di danno di abbordaggio, sia per totale, sia per parziale perdita, anzichè la opinione di qualche tribunale, quando mai avesse esclusa la perdita totale del legno; ognuno sapendo valere per esempio la opinione

del magistrato del merito, servire per massima di giurisprudenza l'arresto di un collegio censore.

Ma si rende inutile per noi tale sistema di difesa, perchè sussiste la causa delle opinioni divergenti, poggiato cioè su la sola autorità di Emerigon e di Valin, ossia l'errore in cui incorsero; e l'errore seguendosi, sarebbe la più grave delle ruine alla misera umanità.

Se non vi fossero altre particolari ragioni di quelle divergenze potremmo dire che a nulla valgono le opinioni, non essendo altro che modi di credere degl'individui; la legge invece costituendo scienza ossia quello che si sa, in somma è la sapienza del legislatore. Ma l'errore de' giudici non varrà mai più della verità di una legge.

Per altro a che censurare la opinione di due sommi giureconsulti, se essi l'adottarono comentando l'Ordinanza della marina, non già l'articolo del Codice. Se l'articolo del codice fosse stato copiato letteralmente dall' ordinanza di marina, potrebbe forse Lazzuolo citare quelle autorità; ma avendo variato, nulla ha di comune la dottrina di Valin e di Emerigon col caso nostro.

L'articolo 8. del titolo 12. dell'Ordinanza della marina è così concepito: *Toute demande pour raison d'abordage sera formée 24 heures après le dommage reçu.*

L'articolo del codice di commercio invece si esprime: *Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu ou le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation. Ces reclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les 24 heures.*

Chi non vede la differenza fra le parole - *ogni domanda per causa di abordaggio sarà fatta fra le 24 ore dal danno*

ricevuto, e quelle - *l'azione d'indennità per danni cagionati dall'urto de' bastimenti*, se il capitano non si richiami fra le 24 ore, è nulla.

Espressioni diverse doveano menare naturalmente ad opinioni divergenti, domanda per causa di abbordaggio è tutt'altro che azione per danni causati dall'abbordaggio: richiamo per azione di danni derivati dall'abbordaggio importa più che richiamo per causa di abbordaggio 24 ore dall'avvenuto danno. Ed il plurale usato nel codice niente aggiungerà per estenderne gli effetti? E come applicare una dottrina poggiata all'ordinanza della marina, mentre il codice regolar debbe lo investimento del Polluce?

La giurisprudenza poi invocata dagli avversarî non contempla se non casi di naufragio, ne' quali fu impossibilitato ad agire il capitano, che soffrì la perdita del legno: non mai ritennero i tribunali nelle avventure di naufragio non dovere il capitano richiamarsi nel termine di 24 ore dal momento in cui poteva agire.

E quelle sentenze citate applicandole al fatto di Lazzuolo non servono che a vieppiù ruinare la sua causa.

Era egli mai nella impossibilità di agire? È un sogno il pensarlo, un romanzo il profferirlo.

Giunse forse in Livorno, moribondo, franto dalle onde? Fu incarcerato dalle autorità? Fu confinato spirante in letto oppresso dalla truce presenza de' medici, interdetto come appestato da ogni umano commercio? Era impedito d'intimare quell'atto per riparare agli avanzi del naufragio, per iscansare continuazione di guasti e di ruine? Era trattenuto da forza imperiosa per violenza, per privazione di mezzi, per mancanza di uffiziali ministeriali? Giaceva

nell' ospedale per ferite o in quarantina per precauzione sanitaria?

In sostanza si trovava Lazzuolo in uno de' casi di forza maggiore, che quelle sentenze contemplarono?

No certamente. Che anzi approdava libero, sano e salvo in Livorno, sciolto da ogni impaccio per la perdita totale del legno; quindi nella maggiore possibilità in cui siasi trovato al mondo un capitano per agire. Egli non solo poteva reclamare comodamente nelle 24 ore, ma nello spazio di un'ora soltanto. Se Cafiero protestò e reclamò in 24 ore, non ostante il doppio impaccio del suo equipaggio e di quello del Polluce, come nol poteva Lazzuolo, che non avea altra cura se non quella del testimoniale e del richiamo?

Se procedette al testimoniale, perchè non intimò pure il richiamo? Se fece il più, perchè non fece il meno? Se adempì ad un'opera lunga e laboriosa personale, perchè non disimpegnò quella lievissima, che bastava confidare ad un usciere?

Ma stette fermo Lazzuolo nella Cancelleria del Consolato, si dice. E stette quivi anche Cafiero, non ostante che a tanti impacci andavano congiunte le cure puranco della partenza del suo legno. E sarà quello un motivo di non aver potuto agire per iscansare la decadenza? Il precetto legislativo giammai si adempirebbe ammettendo la pretesa impossibilità di reclamare in Lazzuolo.

Dicesse almeno che ignorava il dritto. E sarebbe mai questa una scusa? Se la ignoranza della legge non scusa alcuno, varrà per iscusare il capitano, che affrontava i flutti, metteva in pericolo la vita altrui e le fortune di tanti senza conoscere i suoi doveri?

Digitized by Google

Lazzuolo però nemmeno si destò dal letargo quando ricevè la intimazione del richiamo di Cafiero. Adunque non volle, non già che non potè notificare l'atto: ed inutilmente oggi gl'interessati vorrebbero ristorarsi con ingiustizia a spese altrui delle perdite causate dal loro malaccorto Capitano; malaccorto però quando dormiva sul legno sommerso, non già quando mancò di richiamarsi, mancanza derivante dalla coscienza del proprio torto.

Piace qui riportare la giurisprudenza francese, quella stessa invocata dagli avversarî per combatterli colle stesse loro armi, senza bisogno di citare le sentenze tutte non che l'arresto riportato da Paty, che hanno l'aspetto di Medusa tristo e ferale per Lazzuolo.

Il tribunale di Marsiglia nella causa di Bruniquel giudicò che le 24 ore nel caso di naufragio debbono decorrere dal momento della cessazione del pericolo; quindi invano si scusava il capitano naufrago di non essersi richiamato nel termine per motivo della perdita del legno.

Il medesimo tribunale nella causa tra i capitani Monforth, Rachiggia e Coborich, considerò « essere letterale la disposizione degli articoli 435 e 436 del codice di commercio, onde non può ammettersi azione in indennità per danni cagionati dall'abbordaggio se non ne ha fatto richiamo nelle 24 ore dopo l'arrivo; disposizione sovente applicata da'nostri tribunali ».

Quel tribunale nella causa tra i capitani Julien e Williams « considerando in fatto che l'abbordaggio, per cui reclama il capitano Julien, ha avuto luogo ove non ha potuto agire liberamente e da sè medesimo: considerando in diritto che il fine di non ricevere, il quale è stabilito da-

» gli articoli 435 e 436 del codice di commercio, non è
» applicabile al caso, in cui il capitano non ha potuto
» agire, rigettò la eccezione del capitano Williams.

Nella causa tra il capitano Massè e Bardou il tribunale rigettò il fine di non ricevere. Tale sentenza fu rivocata dal tribunale di appello di Poitiers. Produsse ricorso per annullamento Bardou, sostenendo che l'articolo 8 t. 12 dell' ordinanza della marina, il quale prescrivea l' obbligo della protesta entro le ore 24, non applicavasi se non quando vi era possibilità di agire, e che contemplando l' articolo il caso del danno, non della perdita intera, la decadenza non poteva essere opposta in questa seconda ipotesi.

La Corte di cassazione considerando « 1.° che l'articolo 8 tit. 12 dell' ordinanza della marina si applica ad
» ogni domanda per causa di abbordo, e deve perciò
» ricevere esecuzione quando in seguito di questo acci-
» dente la nave sia naufragata: 2.° Che dalla sentenza
» appellata fu deciso ancora che gli attori potevano agire
» nelle 24 ore contro Massè, rigettò il ricorso.

Si crederebbe mai che tali sentenze e decisioni siansi citate da' nostri medesimi contraddittori per escludere la decadenza ne' casi di naufragio, mentre sostengono precisamente l' opposto? *Ahi giudizio umano come spess' erra!*

§. VII.

L'obbligo di richiamarsi nel solo caso di urto in luogo ove poteva agirsi costituire assurdo.

Per quanto si appalesa più chiara e semplice la legge, tanto più si ammira l' arditezza della difesa in volerla per forza d' ingegnose argomentazioni sovvertire.

Si crederebbe mai di essere giunti alcuni a sostenere che il richiamo si debba notificare fra le 24 ore nel solo caso in cui l'avvenimento di urto sia succeduto nel luogo ove poteva agirsi? In tal modo quando avviene nel porto l' urto, come unico luogo opportuno per richiamare, si dovrebbe intimare l'atto; quando succede in alto mare, non darsi luogo ad alcun richiamo.

Confuteremo in pria questa escogitazione collo stesso fatto del Lazzuolo e collo stesso metodo della difesa giuridica.

In quanto all' operato di Lazzuolo. Se per volere il suo dritto non era obbligato a notificare il richiamo fra le 24 ore dall'arrivo, perchè intimare nel quarto giorno quella protesta, dichiarando aver reclamato nelle ore 24 mercè le riserve spiegate nel consolato, ossia testimoniale redatto in cancelleria?

Egli adunque ritenne per fermo che dovea richiamarsi, non ostante che in alto mare fosse avvenuto l'abbordaggio, ove non trovavansi uscieri al certo, nè vi era alcun mezzo per notificare l' atto.

In quanto al metodo della difesa. Se gli avversarî ri-

corrono alle autorità, avvene alcuna di quelle stesse invocate, che mette in dubbio doversi fare il richiamo assolutamente al primo approdo quando l'avvenimento successe in luogo in cui non poteva agirsi.

Sarebbe stata crudele la legge imponendo un precetto ineseguibile, e ciò se nelle 24 ore dall'avvenimento avesse disposto notificarsi l'atto, mentre manca la possibilità di agire; perciò la giustizia naturale, la equità doveano per forza far decorrere il termine delle ore 24 dal momento del primo arrivo, non potendo diversamente richiamarsi in modo qualunque il capitano.

Gli Autori variano di opinione relativamente al punto dal quale comincia a decorrere il termine, se nel primo porto, nella prima fermata, nel luogo dell'arrivo, in quello del ritorno, in qualunque punto di approdo: ma niuno mai à dubitato che non dovesse farsi alcun richiamo se l'avvenimento succedesse in luogo nel quale non si poteva richiamare, cioè in alto mare.

Si crederebbe che la espressione di richiamarsi nel luogo ove il capitano poteva agire, diretta a dirimere ogni dubbiezza, ad allontanare ogni ambage, a non rendere pavido l'animo di un capitano per tema di perdere un diritto per impossibilità ad agire, avesse dovuta invertirsi a niun obbligo di eseguire il precetto?

Il codice si esprime: « I danni cagionati dall'urto di » bastimento in luogo in cui poteva agire, se egli non » se ne sia richiamato. *Questi richiami sono nulli se* » *non sono fatti e notificati tra 24 ore* ».

Giungeremo fino al pedantismo da guardare la giacitura materiale delle parole, dandole un senso perchè precedono,

un' atro se seguissero il verbo *richiamare?* Per voglia di eludere la legge si dirà che il richiamo è indispensabile solo quando l'urto succede in luogo in cui taluno poteva agire?

La espressione di benignità per fare decorrere il termine dal momento in cui si poteva agire, s' invertirà a togliere fino l' obbligo di eseguire il precetto? E come conciliare l' obbligo sotto pena di nullità, non facendo e non intimando il richiamo fra le 24 ore?

Dovendo inoltre la citazione seguire fra un mese a contare dal giorno del richiamo, quale sarà il termine per la citazione, se non dovesse quasi mai darsi campo a richiamo, perchè i naufragî succedono sempre in alto mare, ove non si può agire, raramente ne' porti, ove solamente si potrebbe agire immantinente dopo l' urto?

La legge ha voluto che il richiamo si faccia in luogo in cui si può agire, e come al primo approdo può il capitano senza dubbio agire, il termine delle 24 ore comincia da quel momento.

Qualche autore, giacchè gli avversarî ci spingono ad invocarli, ha discusso se partito un legno dal porto e succeduto l' abbordaggio, per richiamarsi debbe tornare indietro, tanto è imperiosa la limitazione del tempo; ed acciò non si soffra il danno della interruzione del viaggio, ha opinato che può proseguire il sentiero, eseguendo il richiamo all' arrivo.

Tutti hanno quistionato, come dicemmo, sul punto del decorrimento delle 24 ore per reclamare: alcuni per mero equivoco, comentando per altro l' ordinanza e non il codice, seguiti da alcuni che amano fermarsi all' altrui parere, han voluto escludere il caso della per-

dita totale; ma niuno però ha immaginato che il richiamo debba farsi nel solo caso in cui poteva agire il capitano nel momento del disastro.

Gli stessi Emerigon e Valin, invocati da' contrarî, non proclamano forse dovere il termine delle 24 ore cominciare dal momento dell'approdo, se l'urto avvenne in alto mare luogo in cui non poteva agirsi?

Gli stessi Pardessus e Delvincourt, citati da' difensori di Lazzuolo sul tema della competenza, comentando l'articolo in quistione non ritengono lo stesso principio? Soltanto vogliono che cominci il termine dal momento dell'arrivo del naviglio, di cui vuole querelarsi. E se il Mongibello giunse in Livorno a'18 Giugno conducendo lo stesso Lazzuolo, perchè non si richiamò questi fino al 19, tempo e circostanze così opportuni?

La legge à dato norme precise, in quanto alle mercanzie volendo protesta nel momento della consegna, per danni a causa di urto di bastimenti volendo istantaneamente il richiamo, e l'una e l'altro compiersi ed intimarsi fra 24 ore, con accordare un altro mese di latitudine affin di produrre il giudiziario libello. Dal che sorge niuna modificazione potersi fare a questa regola per avere tutto compreso ne'principî generali.

Che anzi la legge è stata tanto severa da non indicare neanche giorno, invece ore per lo termine perentorio de'richiami e delle proteste, appunto per isfuggire ogni dubbiezza. Se indicava farsi il richiamo in un giorno, sarebbe allora sorta quistione quando avrebbe dovuto cominciare il giorno, se comprendersi quello dell'arrivo, se escludersi quello della notificazione. Spiegando essa lo spazio

di ore 24, ogni indulgenza, ogni spiegazione non sono tollerabili, perchè dirette ad alterare la cifra determinata delle ore 24.

In quanto al decorrimento delle ore 24 non vale mettere in campo discettazione, se intendersi quelle del giorno solamente, escludendo quelle notturne: se includere o togliere il giorno festivo. In continuazione le ore dall'arrivo cominciano fino al termine dell'ore 24. La circostanza di giorno festivo non prolunga il termine, perchè in giorno festivo col permesso del magistrato si possono intimare atti. Nel caso nostro per altro il termine; perentorio spirò la mattina del sabato 19 Giugno 1841 giorno non festivo;. perciò ogni eccezione su tal punto sparisce, come vapore atmosferico, che il vento disperde e scioglie il sole.

Con le pretese idee sovvertitrici del dritto anche per consegna di mercanzie ne' casi di avaria converrebbe ammettere scusanti ed eccezioni, perchè i termini delle proteste sono ugualmente imperiosi e circoscritti. Ed il testo della legge diverrebbe al certo un corpo muto, scritto a solo oggetto di disputa inutile, di discettazione sterile.

Perlocchè, dopo letta una disposizione tanto precisa, chiara e circoscritta, che niente omette, acciò il capitano non abusi degli uomini e delle cose soggette alla sua descrizione ne' mari, frustaneamente alcuno, facendo da propugnatore di Lazzuolo, tenta promuovere un fallace sistema che nuocerebbe alla causa de' popoli, tanto interessati nella navigazione e nel commercio.

Digitized by Google

CONSEGUENZE.

I difensori di Lazzuolo citano autorità: noi ricorriamo al testo delle leggi. Quelli si fanno forti di alcune opinioni de'comentatori: noi abbiamo per scudo irresistibile la verità legale. Eglino presentano massime di giurisprudenza: noi ce ne avvalghiamo per vieppiù confutarli. Essi fanno pompa d'ingegno: noi riponghiamo ogni fasto nell'avere molta ragione.

La Società napolitana, ferma nel principio di non riconoscere giurisdizione del tribunale di un territorio neutro, respinge l'azione, ognuno dovendo mantenere saldo il suo diritto; non già perchè temesse di penetrare nel merito de'fatti occorsi in quel tristo naufragio, come ingiustamente si è voluto rinfacciare.

È strano pretendere che il nemico, il quale si dà per vinto, dovesse forzosamente spingersi a pugna armata. Dichiarò Lazzuolo di essere in colpa quando poteva e non volle richiamarsi: e come pretendere che l'Amministrazione napolitana debba essere generosa al segno da ritrattare essa il fatto di quel capitano, mettendo in discettazione ciò che non forma più oggetto di disputa per mancanza assoluta di richiamo?

La decadenza fulminata con parole sonore rende vano ogni sutterfugio per eludere la forza imperiosa della legge; qualunque pronunziazione, che menasse al contrario senso, costituirebbe una pubblica calamità.

Se insigni avvocati proccurarono con pareri impressi favoreggiar la causa di Lazzuolo, nè la loro opinione si attenua, nè la condizione dell'attore migliora; i primi avendo servito all'impegno della difesa, il secondo dovendo essere giu-

dicato colle sole norme del diritto imperante, decisivo contro il suo assunto.

Laonde se i Magistrati di Livorno volessero mai ritenere nella loro giurisdizione una causa di esclusiva competenza de' tribunali di Napoli, deciderebbero al certo per la decadenza.

E contro le moltiplici dottrine ed acuti argomenti riportati da' difensori contrarî, poco noi potendo nel breve spazio concesso per scrivere la difesa, rispondiamo con Plinio che i fulmini e le tempeste raccomandano la serenità del cielo e della terra.

4 Maggio 1842.

Barone Poerio
Giacinto Galanti

Digitized by Google